

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 febbraio 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00103 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85031

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

SENTENZA 16 gennaio 1987, n. 25. — Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Art. unico, commi dal primo al dodicesimo, legge 10 gennaio 1983, n. 8: Comuni e regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi - erogazione di contributi da parte dell'Enel e dell'Enea.

Art. unico, tredicesimo comma, legge 10 gennaio 1983, n. 8: Centrali elettronucleari - procedura per la localizzazione.

Art. unico, primo comma, lett. *b*), legge 18 dicembre 1973, n. 856 (modifica all'art. 1, settimo comma, legge 6 dicembre 1962, n. 1643): Realizzazione o gestione di impianti elettronucleari - attribuzione all'Enel di costituire società con società o enti stranieri o di assumervi partecipazioni - richieste referendarie - cause ostative all'ammissibilità - limite delle convenzioni internazionali previsto dall'art. 75, secondo comma, Cost. - non operatività - Ammissibilità delle richieste

Pag. 5

SENTENZA 16 gennaio 1987, n. 26. — Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Artt. 55, 56 e 74 cod. proc. civ.: Responsabilità civile del giudice - delimitazione dei casi - condizioni per l'esercizio dell'azione - estensibilità anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengano nel processo civile - richiesta referendaria - omogeneità ed univocità del quesito - valore giuridico delle disposizioni legislative - cause di resistenza alla abrogazione - insussistenza - disposizioni legislative non aventi contenuto costituzionalmente vincolato - Ammissibilità della richiesta

» 9

SENTENZA 16 gennaio 1987, n. 27. — Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Artt. 1 e 8 legge 10 maggio 1978, n. 170 (Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20): Reati previsti dagli artt. 90 e 96 Cost. - commissione parlamentare inquirente - poteri e modi di funzionamento - richiesta referendaria - disposizioni di legge non aventi contenuto costituzionalmente vincolante - Ammissibilità della richiesta

» 11

<u>SENTENZA 16 gennaio 1987, n. 28. — Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Art. 842 cod. civ.: Accesso dei cacciatori nei fondi «aperti» - potere dei proprietari di impedirlo - esclusione - richiesta referendaria - articolo comprendente due materie distinte (caccia e pesca) - possibilità per l'elettore di operare una scelta fra le due ipotesi normative - preclusione - <u>Inammissibilità della richiesta.</u></u>	
Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 legge 27 dicembre 1977, n. 968: Caccia - Tutela della fauna selvatica - specie cacciabili - limiti - richiesta referendaria - quesito non chiaro e di dubbio significato - effetti - <u>Inammissibilità della richiesta.</u>	Pag. 14
<u>SENTENZA 16 gennaio 1987, n. 29. — Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Artt. 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195: Consiglio superiore della magistratura - composizione - norme elettorali - richiesta referendaria - assenza di una evidente finalità intrinseca al quesito - composizione elettiva espressamente prevista dalla Costituzione - indefettibilità della dotazione di norme elettorali - <u>Inammissibilità della richiesta.</u></u>	» 17
<u>SENTENZA 29 gennaio 1987, n. 30. — Art. 25, quinto comma, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749: Impiego pubblico - assistenti universitari incaricati - retribuzione - ipotesi di cumulo con altro impiego - disciplina del cumulo degli stipendi differenziata da quella generale prevista dall'art. 99 t.u. 30 dicembre 1923, n. 2960 - irragionevolezza (sent. n. 11/1973) (art. 3 Cost.) - <u>Illegittimità costituzionale parziale.</u></u>	» 19
<u>SENTENZA 29 gennaio 1987, n. 31. — Art. 32, primo comma, lett. d, r.d. 3 marzo 1938, n. 680: Previdenza ed assistenza - personale degli enti locali - dipendenti dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione - diritto all'indennità «una tantum» - esclusione (art. 36 Cost.) - <u>Illegittimità costituzionale parziale.</u></u>	» 22

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

<u>ORDINANZA della Corte dei conti, sezioni riunite, del 1° ottobre 1986 (Reg. ord. n. 830/1986). — Art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349: Danno ambientale - competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di risarcimento del danno ambientale - mancata previsione della permanenza della giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità per «danni all'ambiente» causati da soggetti legati da rapporto di servizio con lo Stato o con enti pubblici non economici (artt. 25 e 103 Cost.)</u>	Pag. 25
<u>ORDINANZA del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia del 31 maggio 1984 (Reg. ordinanze n. 831/1986). — Art. 7, ottavo comma, lett. b), della legge 21 febbraio 1980, n. 28; art. 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: Istruzione universitaria inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari - ammissione ai giudizi di idoneità - esclusione per i medici interni confermati con deliberazione nominativa del consiglio di facoltà (artt. 3 e 33 Cost.)</u>	» 30
<u>ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Verbania del 29 settembre 1986 (Reg. ordinanze n. 832/1986). — Art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636: Imposte in genere - commissioni tributarie - inapplicabilità al procedimento innanzi ad esse dell'art. 128 del c.p.c. relativo alla pubblicità delle udienze (art. 101 Cost.).</u>	
Art. 54, comma primo, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: Imposta di registro - riscossione dell'imposta suppletiva rinviata per intero in pendenza di giudizio - ingiustificato peggior trattamento per la riscossione dell'imposta complementare graduata in relazione ai gradi del giudizio (art. 3 Cost.)	» 35
<u>ORDINANZA del pretore di Genova del 16 aprile 1986 (Reg. ord. n. 833/1986). — Art. 1 decr. legisl. 11 febbraio 1948, n. 50, in relazione all'ultimo comma dell'art. 665 del c.p.: Affittacamere - mancata denuncia all'autorità di p.s. di fornitura, per mercede, di alloggio a cittadino straniero o apolide - sanzioni penali (artt. 3 e 24 Cost.)</u>	» 37
<u>ORDINANZA del pretore di Genova del 14 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 834/1986). — Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Previdenza e assistenza - diritto all'assegno di invalidità - esclusione per lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (art. 3 Cost.)</u>	» 38

ORDINANZA del pretore di Cairo Montenotte del 6 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 835/1986). — Artt. 5, primo comma, e 16, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903: Lavoro - divieto penalmente sanzionato di adibire lavoratrici in attività industriale nelle ore notturne (art. 37 Cost.)	Pag.	39
ORDINANZA del pretore di Cairo Montenotte del 6 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 836/1986). — Artt. 5, primo comma, e 16, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903: Lavoro - divieto penalmente sanzionato di adibire lavoratrici in attività industriale nelle ore notturne (art. 37 Cost.)	»	40
ORDINANZA del tribunale di Agrigento del 20 giugno 1986 (Reg. ord. n. 837/1986). — Art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni amministrative - concorso tra disposizione penale e disposizione sanzionatoria amministrativa - furto di selvaggina ad opera di cacciatori - applicazione della sanzione amministrativa se è violata la legge statale sulla caccia - applicazione della sanzione penale comminata per il furto se è violata la legge regionale sulla caccia (art. 3 Cost.)	»	41
ORDINANZA della commissione tributaria di secondo grado di Roma del 13 gennaio 1986 (Reg. ordinanze n. 838/1986). — Artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - imputazione del reddito al lavoratore dipendente che lo produce nelle famiglie monoreddito - detrazioni fisse per i familiari a carico - esclusione per il soggetto di produttore di reddito di dichiarare la quota destinata ad altri membri della famiglia (artt. 3, 29 e 53 Cost.)	»	42

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 25

Sentenza 16 gennaio 1987

Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Art. unico, commi dal primo al dodicesimo, legge 10 gennaio 1983, n. 8: Comuni e regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi - erogazione di contributi da parte dell'Enel e dell'Enea.

Art. unico, tredicesimo comma, legge 10 gennaio 1983, n. 8: Centrali elettronucleari - procedura per la localizzazione.

Art. unico, primo comma, lett. b), legge 18 dicembre 1973, n. 856 (modifica all'art. 1, settimo comma, legge 6 dicembre 1962, n. 1643): Realizzazione o gestione di impianti elettronucleari - attribuzione all'Enel di costituire società con società o enti stranieri o di assumervi partecipazioni - richieste referendarie - cause ostantive all'ammissibilità - limite delle convenzioni internazionali previsto dall'art. 75, secondo comma, Cost. - non operatività - Ammissibilità delle richieste.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. unico, primo comma, della l. 18 dicembre 1973 n. 856, recante «Modifica all'art. 1, comma settimo, della l. 6 dicembre 1962, n. 1643 sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica» limitatamente alle parole «b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari»; e per l'abrogazione dell'articolo unico della l. 10 gennaio 1983 n. 8:

«Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi», limitatamente ai commi da primo a dodicesimo, che recano il seguente testo:

I. «Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 15 della l. 2 agosto 1975, n. 393, l'Enel è tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonchè agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;

b) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;

c) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio e in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purchè di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 mw;

d) un contributo per ciascun kw di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:

lire/kw 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;

lire/kw 12.000 per gli impianti elettronucleari;

lire/kw 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone.».

II. «L'Enel è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.»

III. «Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'Enel in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge.»

IV. «Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone di potenza nominale non inferiore a 1.200 mw, entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'Enel è tenuto altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo *una tantum* pari a lire 8.000 per kw di potenza installata.»

V. «Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.»

VI. «Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di cui all'art. 3, primo comma, della l. 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio è ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, l'Enea è tenuto a corrispondere annualmente — per il tempo e sino al limite del costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera — un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto.»

VII. «L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'Enea e i comuni interessati.»

VIII. «L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.»

IX. «Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato.»

X. «Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio e al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.»

XI. «Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge e alla loro finalizzazione sono regolati da apposite convenzioni tra l'Enel, le regioni e i comuni interessati secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della l. 16 maggio 1970, n. 281.»

XII. «Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Enel non può stipulare convenzioni con enti locali e con le regioni che prevedono a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti.»;
e per l'abrogazione del tredicesimo comma del citato articolo unico della legge n. 8/1983 «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi», comma che reca il seguente testo: «Qualora, entro i termini fissati dall'art. 2, secondo comma, della l. 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita.», iscritti ai nn. 31, 32 e 33 del reg. *referendum*;

Viste le ordd. del 13 dicembre 1986 con le quali l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le predette richieste;

Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Udito l'avvocato Valerio Onida per il Comitato promotore;

Ritenuto in fatto

1. — In data 8 maggio 1986 Ronchi Edoardo ed altri, documentata la propria qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per la richiesta di *referendum* popolare abrogativo dell'articolo unico, commi primo-dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8, contenenti norme per l'erogazione di contributi da parte dell'Enel e dell'Enea a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1986.

In data 6 agosto 1986 alcuni dei promotori depositavano presso la detta Cancelleria i fogli con 950.000 sottoscrizioni, accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, verificava la regolarità delle richieste e la persistente vigenza dell'atto normativo a cui esse si riferivano; la verifica aveva esito positivo.

Con ordinanza del 23 ottobre 1986 l'Ufficio centrale, a norma dell'art. 32 l. 25 maggio 1970 n. 352 proponeva la concentrazione del suddetto quesito con altri due, frattanto proposti e concernenti anch'essi richieste abrogative sul tema delle centrali elettronucleari (v. infra, n. 2 e 3).

Notificata l'ordinanza ai presentatori delle richieste, alcuni di questi nonchè il Partito Radicale negavano i presupposti della concentrazione e l'Ufficio centrale riconosceva l'opportunità di tenere distinti i quesiti.

Pertanto, con ordinanza del 15 dicembre successivo l'Ufficio dichiarava legittima la richiesta di *referendum*.

2. — Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 8 maggio 1986, la richiesta di *referendum* abrogativo del terz'ultimo (*rectius*: penultimo, ossia tredicesimo) comma del cit. art. un. l. n. 8 del 1983, che affida al CIPE, su proposta del Ministro per l'industria, la determinazione delle aree di insediamento delle centrali suddette.

L'annuncio veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* suindicata.

Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000 firme con i relativi certificati elettorali.

L'Ufficio elettorale effettuava la verifica con esito positivo e, riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la richiesta di *referendum*.

3. — Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 6 maggio 1986, la richiesta di *referendum* abrogativo dell'art. un., primo comma, l. 18 dicembre 1973 n. 856 (recante modifica dell'art. 1, comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643), che consente all'Enel di promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri o di assumervi partecipazioni al fine di realizzare o gestire centrali elettriche, limitatamente alle parole: «b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari».

L'annuncio veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata. Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000 firme con i relativi certificati elettorali.

L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo, e, riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la richiesta di *referendum*.

Le ordinanze erano comunicate e notificate a norma dell'art. 13 l. 25 maggio 1970 n. 352.

4. — Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle suddette ordinanze dall'Ufficio centrale, fissava il giorno 14 gennaio 1987 per la deliberazione in camera di consiglio, e nominava relatore il Giudice costituzionale Francesco Saja.

Della fissazione suddetta veniva data regolare comunicazione.

In data 10 gennaio 1987 i presentatori delle richieste di *referendum*, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, l. n. 352 del 1970, depositavano tre distinte memorie, con cui svolgevano varie considerazioni a sostegno delle proposte richieste e, in particolare, deducevano la sostanziale diversità dei quesiti referendari rispetto a quelli dichiarati inammissibili con la sentenza n. 31 del 1981 e la loro compatibilità con l'attuazione del Trattato Euratom. Il Governo non si avvaleva per contro della facoltà suddetta.

Considerato in diritto

1. — Le tre richieste referendarie in epigrafe, pur concernendo distinte disposizioni di legge, mirano a realizzare — sul comune tema delle centrali elettronucleari — effetti abrogativi interferenti. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Le richieste suddette — delle quali l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato la legittimità con ordinanze del 15 dicembre 1986 e sulla cui ammissibilità la Corte è ora chiamata a pronunciarsi — investono, rispettivamente, come si rileva dai proposti quesiti, le norme seguenti: 1) i commi da 1 a 12 dell'articolo unico della l. 10 gennaio 1983 n. 8, contenente norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni che siano sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi; 2) il terz'ultimo (*rectius* penultimo, ossia tredicesimo) comma dello stesso articolo unico della cit. l. n. 8 del 1983, il quale stabilisce che, se non sia tempestivamente perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE; 3) l'articolo unico, primo comma, lettera *b*), della legge 18 dicembre 1973 n. 856, recante modifica all'art. 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, limitatamente all'attribuzione all'ENEL della facoltà di promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri o di assumervi partecipazioni, al fine di realizzare o gestire impianti elettronucleari.

3. — Le tre richieste referendarie vanno ammesse.

Non sussiste infatti alcuna delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, Cost. o desumibili dall'ordinamento costituzionale del *referendum* abrogativo (cfr. in proposito la sent. n. 16 del 1978); né alcuna eccezione ha sollevato il Governo, il quale non si è avvalso della facoltà di presentare memorie.

In particolare, rilevato che le attuali richieste hanno un oggetto diverso da quella che ha dato luogo alla sent. n. 31 del 1981, osserva la Corte che nella fattispecie non può operare il limite delle convenzioni internazionali, previsto dal ricordato precetto costituzionale, in relazione al Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, ratificato con l. 14 ottobre 1957 n. 1203. I quesiti relativi alle due prime richieste di *referendum* sono invero del tutto estranei alle disposizioni di detto Trattato, concernendo l'uno un problema di politica interna relativo ai rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale (Enel, Enea, Regioni e Comuni) e riguardando l'altro la distribuzione della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari: competenza che peraltro espressamente la Risoluzione del Consiglio della Comunità in data 20 novembre 1978 riconosce spettare agli Stati membri.

4. — Del pari palese è l'estraneità al Trattato del terzo quesito referendario, il quale è diretto a ripristinare la posizione originaria dell'Enel, abolendo l'innovazione apportata con la l. 18 dicembre 1973 n. 856, che permette al medesimo di promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri ovvero di assumervi partecipazioni, se abbiano per scopo la realizzazione o l'esercizio di impianti elettronucleari. Né in contrario possono richiamarsi le norme degli artt. 45 e segg. del ricordato Trattato, le quali prevedono e disciplinano le «imprese comuni». Invero, a parte qualsiasi rilievo circa l'oggetto, tali imprese sono enti della Comunità, vengono costituiti dal Consiglio (della Comunità stessa) su parere della Commissione, ed operano con tutte le garanzie del relativo ordinamento, garanzie che si riflettono necessariamente nel sistema normativo interno degli Stati membri; per contro la facoltà, che forma oggetto della richiesta referendaria, costituisce espressione dell'autonomia negoziale dell'Ente, senza alcun collegamento con la disciplina comunitaria.

Risulta evidente quindi come la norma per cui è richiesto il *referendum* non ha attinenza con il contenuto del Trattato, sicché anche per essa non può ritenersi operante il limite anzidetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ammette le richieste di referendum:

per l'abrogazione dell'art. un., commi dal primo al dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8 (Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi);

per l'abrogazione del cit. art. unico, tredicesimo comma, l. n. 8 del 1983;

per l'abrogazione dell'art. unico, comma primo, lett. b), l. 18 dicembre 1973 n. 856 (Modifica all'art. 1, comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica);

richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 15 dicembre 1986, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0077

n. 26

Sentenza 16 gennaio 1987

Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Artt. 55, 56 e 74 cod. proc. civ.: Responsabilità civile del giudice - delimitazione dei casi - condizioni per l'esercizio dell'azione - estensibilità anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengano nel processo civile - richiesta referendaria - omogeneità ed univocità del quesito - valore giuridico delle disposizioni legislative - cause di resistenza alla abrogazione - insussistenza - disposizioni legislative non aventi contenuto costituzionalmente vincolato - Ammissibilità della richiesta.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, iscritta al n. 34 del registro *referendum*;

Vista l'ordinanza 15 dicembre 1986, con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato la legittimità della suddetta richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore;

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di *referendum* popolare presentata il 13 marzo 1986 da Biondi Alfredo ed altri 22 cittadini italiani, sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443?».

2. — Con ordinanza depositata il 15 dicembre 1986, l'Ufficio Centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è stata presentata da soggetti legittimati, che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla vidimazione dei fogli, che la richiesta di abrogazione delle norme suindicate è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio, che il numero

definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e, considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a *referendum* e che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.

3. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato per la conseguenziale deliberazione il giorno 14 gennaio 1987, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

Con memoria presentata l'8 gennaio 1987, il Comitato promotore ha svolto considerazioni a sostegno dell'ammissibilità della richiesta.

Nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987, è stato udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore, il quale ha insistito per l'ammissibilità del proposto *referendum*.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di *referendum* abrogativo, dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, ha per oggetto gli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Fra essi, l'art. 55 delimita i casi nei quali il giudice è civilmente responsabile; l'art. 56 condiziona in vario modo l'esercizio della relativa azione; l'art. 74 estende tali norme anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile.

2. — La richiesta referendaria deve essere ammessa.

Non è dato, infatti, di ravvisare né alcuna delle cause ostative espressamente indicate nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, né alcuna delle ragioni di inammissibilità desumibili dall'ordinamento costituzionale (v. sentenza n. 16 del 1978).

3. — Più in particolare, non appare seriamente contestabile l'omogeneità ed univocità di un quesito con cui si viene a coinvolgere nella sua interezza lo specifico regime che, allo stato attuale della legislazione, contraddistingue la responsabilità civile dei magistrati.

Del pari, non sembra sostenibile che si sia in presenza di disposizioni legislative assimilabili alle norme costituzionali sotto il profilo della resistenza all'abrogazione e, quindi, tali da fruire di una precisa «copertura costituzionale»: gli articoli del codice di procedura civile oggetto del quesito referendario non sono certo dotati di una forza passiva che li renda insuscettibili di essere validamente abrogati da una legge ordinaria successiva.

Né può dirsi, infine, che si tratti di disposizioni legislative «a contenuto costituzionalmente vincolato», nel senso che esse, considerate nel loro nucleo normativo, darebbero vita all'unica disciplina della materia consentita dalla Costituzione.

4. — Che qui vi sia posto per scelte legislative discende proprio dall'art. 28 della Costituzione, dove — come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. sentenza n. 2 del 1968) — trova affermazione «un principio valevole per tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgono attività statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non esclude, poiché la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni». Scelte plurime, anche se non illimitate, in quanto la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni.

5. — Quanto all'eventualità che un favorevole risultato del *referendum* non accompagnato da un immediato intervento del legislatore dia luogo a situazioni normative non conformi alla Costituzione, va ancora una volta ribadito (v. già sentenze n. 251 del 1975, n. 16 del 1978, n. 24 e n. 26 del 1981) che in questa sede «non viene di per sé in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del *referendum*». La prospettata illegittimità costituzionale di una sua possibile conseguenza «non può esser presa in considerazione e vagliata al fine di pervenire ad una pronuncia di inammissibilità del quesito referendario», «tanto più che la conseguente situazione normativa potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimità costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti» (sentenza n. 24 del 1981).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, dichiarata legittima, con ordinanza del 15 dicembre 1986, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria VITALE

87C0078

N 27

Sentenza 16 gennaio 1987

Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Artt. 1 e 8 legge 10 maggio 1978, n. 170 (Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20): Reati previsti dagli artt. 90 e 96 Cost. - commissione parlamentare inquirente - poteri e modi di funzionamento - richiesta referendaria - disposizioni di legge non aventi contenuto costituzionalmente vincolante - Ammissibilità della richiesta.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO; dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli art.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante «Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20», iscritto al n. 35 del Registro *Referendum*.

Vista l'ordinanza 13 dicembre 1986 con la quale l'Ufficio Centrale per il *Referendum* presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la predetta richiesta;

Udito nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 1987 il giudice relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato Mauro Mellini per il Comitato promotore;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 13 dicembre 1986, l'Ufficio Centrale costituito presso la Corte di Cassazione dichiarava legittima la richiesta di *Referendum* popolare presentata da otto promotori il 9 luglio 1986 sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della l. 10 maggio 1978 n. 170 recante (Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla l. 25 gennaio 1962 n. 20)?». Conseguentemente, previo le comunicazioni e le notificazioni di rito dell'ordinanza stessa, trasmetteva gli atti a questa Corte per l'ulteriore corso in ordine al giudizio di ammissibilità: atti che venivano iscritti al n. 35 del Registro *Referendum* 1986.

In attuazione all'art.33 della l. 25 maggio 1970, n. 252, la Corte veniva convocata per questa Camera di Consiglio, dandosi le comunicazioni di legge.

2. — Il Comitato promotore depositava nei termini memoria, nella quale veniva ricordato che l'intero testo di legge, ora oggetto dell'iniziativa referendaria, aveva sostituito gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e parzialmente gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 della l. 25 gennaio 1962 n. 20, a loro volta, a suo tempo oggetto di analoga richiesta dichiarata ammissibile da questa Corte. La l. n. 170/1978 era stata, perciò, promulgata proprio per impedire il già detto *referendum*, e l'Ufficio centrale con ord. 25 maggio 1978 aveva, infatti, dichiarato, alla stregua dell'art. 39 l. 25 maggio 1970, n. 352 (così come ritenuto dalla sentenza di questa Corte 17 maggio 1978 n. 68), che le operazioni referendarie non dovevano avere più corso.

A seguito di ciò, il 23 ottobre successivo il comitato promotore proponeva ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della detta ordinanza. Il ricorso, dichiarato ammissibile in sede di sommaria deliberazione con ord. 8 gennaio 1979 n. 2 di questa Corte, veniva, però, successivamente dichiarato inammissibile con sent. 20 marzo 1980 n. 31.

I ricorrenti avevano in quella occasione lamentato che l'ordinanza dell'Ufficio Centrale non avrebbe tenuto conto che le nuove disposizioni non erano in realtà abrogative della sostanza di quelle investite dall'iniziativa referendaria, sì da doversi anzi ritenere che esse fossero ripetitive, in quanto non determinavano alcun effetto comunque riconducibile alla effettiva finalità dell'iniziativa.

Ma la sentenza della Corte, senza entrare nel merito, aveva rilevato che l'ordinanza dell'Ufficio Centrale non si era limitata alla mera constatazione del dato formale, ma aveva preso in esame l'aspetto del carattere sostanziale dell'intervenuta abrogazione.

A quel punto, perciò, la Corte non poteva sostituirsi ad un potere che la legge attribuisce all'Ufficio Centrale del *Referendum*.

Sta di fatto che, secondo i promotori, il tempo avrebbe poi dato torto all'Ufficio Centrale, giacché generale sarebbe divenuto il riconoscimento che la cosiddetta riforma del 1978 nulla avrebbe in realtà innovato, tanto che nuove proposte di modifica della legge sono state presentate assieme a quelle di revisione delle stesse disposizioni costituzionali che regolano la materia.

3. — Ciò premesso, sembrava ai promotori che, pur non potendosi parlare di questione già coperta da precedente giudicato, tuttavia, secondo i criteri espressi in via generale dalla sentenza n. 16/78 ammissiva del precedente *Referendum*, ogni questione rilevante sarebbe già stata definita dalla sentenza stessa.

Pacifiche, perciò, dovrebbero essere l'univocità e l'omogeneità del quesito, che viene oggi riproposto rispetto agli articoli che hanno sostituito i precedenti, così come non dovrebbe esservi alcun dubbio che questa legge, come la precedente, non possa essere considerata «a contenuto costituzionalmente vincolato»: e ciò sia che — come sostengono i promotori — si tratti sempre sostanzialmente della stessa scelta che con la legge abrogata il legislatore aveva operato per attuare l'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, sia che si ritenga diversa quella contenuta nella legge oggetto dell'attuale iniziativa. Numerose, infatti, essendo le scelte possibili, non può negarsi il diritto di interpellare il popolo circa il gradimento di quella attuale.

Né si vede — aggiungono i promotori — quali altre questioni potrebbero essere affacciate in ordine all'ammissibilità dell'attuale *referendum*, che già non sieno state escluse dalla citata sentenza n. 16/1978 con riguardo al precedente giudizio.

All'odierna Camera di Consiglio è comparso, per il Comitato promotore, l'Avv. Mauro Mellini che, illustrando la memoria di cui s'è detto, ha insistito per l'ammissione del *referendum*.

Considerato in diritto

1. — Come si è ricordato nella parte narrativa, i promotori insistono nell'affermare che le disposizioni della legge vigente, investite dall'iniziativa referendaria, sono sostanzialmente ripetitive di quelle abrogate, contenute nella l. n. 20/1962. Nonostante sul punto questa Corte sia già intervenuta con la citata sentenza n. 31/1980, non può essere sottaciuto che una sommaria comparazione delle due normative mette facilmente in luce le notevoli differenze, non certo formali.

Già i poteri, attribuiti alla Commissione dall'art. 3 della legge precedente, sono notevolmente più ampi di quanto non lo siano quelli che l'art. 4, quarto co. della legge attuale conferisce richiamando l'art. 82 Cost.: e ciò non foss'altro che per il potere di disporre direttamente, non solo della polizia giudiziaria, ma di tutta la forza pubblica, e di richiedere direttamente l'intervento delle Forze armate.

Ma, anche da ciò prescindendo, è certo, comunque, che nella nuova legge sono scomparsi aspetti sostanziali e processuali di non poco rilievo. Non c'è più, infatti, la fattispecie penale di cui all'art. 8 (Rifiuto di obbedienza alla Commissione); non esistono più le prerogative processuali dei funzionari, degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,

della forza pubblica e delle Forze armate, addetti o richiesti dalla Commissione, per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione stessa (art. 9); la facoltà di riunione dei procedimenti di cui all'art. 16 della vecchia legge, è stata nell'attuale limitata alle ipotesi di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 45 cod. proc. pen.; è scomparsa l'efficacia preclusiva della definizione del procedimento d'accusa per causa diversa da quella di cui agli art.li 90 e 96 Cost. (art. 15); è caduta l'inopponibilità del segreto d'ufficio o di Stato per l'esibizione di cui all'art. 342 cod. proc. pen. da parte di pubblici ufficiali, impiegati e incaricati di pubblico servizio.

È stato, invece, introdotto *ex novo* nella legge attualmente in vigore l'istituto della convalida dell'arresto disposto dalla Commissione, ad opera della Camera di appartenenza, per le persone indicate negli art.li 90 e 96 Cost., o della Camera dei deputati per i non parlamentari (art. 2). È stato altresì fissato un termine perentorio entro cui — salvo una breve proroga — le indagini della Commissione debbono essere concluse (art. 4, secondo comma).

Non ci si può, dunque, semplicemente riferire al precedente giudizio di questa Corte (sent. n.16 del 1978), ma è necessario prendere in esame la legge investita dall'attuale iniziativa referendaria, che è legge sostanzialmente diversa da quella su cui il «referendum» era stato dichiarato ammissibile. Ciò non significa ovviamente che i principi giurisprudenziali affermati nella citata sentenza non debbano, tuttavia, essere tenuti presenti, ed adeguatamente riconsiderati anche alla luce della giurisprudenza costituzionale successiva e del dibattito della dottrina.

2. — Nella sentenza n.16 del 1978 questa Corte ha affermato che non sono sottoponibili a *Referendum* abrogativo le disposizioni di legge ordinaria «a contenuto costituzionalmente vincolato», precisando che tali devono intendersi quelle disposizioni «il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)». Come appare chiaro da questa definizione e come questa Corte ha avuto modo di dire anche in sentenze successive, a questa categoria di leggi possono essere ricondotte due distinte ipotesi: innanzitutto, le leggi ordinarie che contengono l'unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest'ultima (cfr. sentenze n. 26/1981 e 16/1978); in secondo luogo, le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del *referendum*, priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale «la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione (cfr. sentenza n. 25/1981)».

Orbene, è pacifico che anche la legge ordinaria attuale (10 maggio 1978, n.170), disciplinando i poteri e i modi di funzionamento di quella Commissione che la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 prevede all'art.12, rappresenta una fra le tante soluzioni astrattamente possibili per attuare il disposto di rango costituzionale: così come la legge abrogata ne rappresentava altra. In altri termini, la disciplina che il legislatore ordinario detta per dare attuazione al disposto costituzionale, rappresenta «una scelta politica del Parlamento che poteva anche essere diversa» senza che ne resti elusa o violata la volontà della norma costituzionale e in ordine alla quale non può, pertanto, negarsi al popolo di esprimere il suo voto.

Deve, inoltre, escludersi che la legge oggetto della presente richiesta referendaria rientri anche nella seconda delle ipotesi di «leggi a contenuto costituzionalmente vincolato» formulate da questa Corte. Secondo tale ipotesi deve ritenersi inammissibile una votazione referendaria che, abrogando determinate disposizioni di legge ordinaria, minacci l'esistenza stessa di un principio, di un organo o di un istituto previsto dalla Costituzione o da una legge costituzionale. Si tratta, più precisamente, di un'ipotesi che va distinta logicamente da quella in cui il *referendum* possa, in caso di approvazione, semplicemente intaccare il funzionamento di un organo costituzionale, o l'applicazione di un principio, nello specifico modo previsto dalla legge di cui si chiede l'abrogazione, senza tuttavia vanificarne totalmente gli effetti o l'operatività.

Orbene, se non vi è dubbio che, ove fosse accolta dal voto popolare, la richiesta referendaria in esame renderebbe più difficoltoso il funzionamento della Commissione prevista dalla legge costituzionale n.1 del 1953, dev'essere tuttavia escluso che, per quanto si riferisce alla proposta di *referendum* in esame, l'eventuale abrogazione degli articoli della l. 10 maggio 1978, n.170, sottoposti ad iniziativa referendaria, comporti la vanificazione della Commissione medesima. Tanto meno, poi, risulterebbero eliminate la particolare procedura prevista dagli artt. 90 secondo comma e 96 Cost., nonché la speciale giurisdizione contemplata nell'ultimo inciso dall'art.134 Cost. per le persone ivi elencate. Del resto, né l'esistenza della «Commissione» ex art.12 citato, né le procedure e la giurisdizione particolari previste dalla Costituzione sono investite (né potrebbero esserlo) dall'iniziativa referendaria.

3. — Deve dirsi, anzi, che l'art.12 della legge costituzionale citata si limita a disporre che la messa in istato d'accusa delle dette personalità è deliberata dal Parlamento in seduta comune «su relazione di una Commissione», formata ed eletta nei modi ivi previsti. Al limite, pertanto, specie nei casi di tutta evidenza, la Commissione ben potrebbe limitare il suo compito a redigere la relazione per il Parlamento sulla base delle risultanze documentali acquisite: in tal modo, quindi, rendendo operativo il dettato di rango costituzionale senza ricorrere a particolari discipline. Senonché, intendere in tal senso la funzione di una Commissione bicamerale a carattere permanente di ben venti membri, espressamente contemplata da una legge costituzionale per mettere il Parlamento in condizione

di decidere sulla massa in stato d'accusa di personalità investite delle più alte funzioni dello Stato, sarebbe estremamente riduttivo. Quanto meno, si deve ammettere che la Commissione bicamerale permanente in parola, per adempiere seriamente alla funzione imposta dalla legge costituzionale, dovrebbe avere almeno i poteri che la Costituzione assegna alle Commissioni unicamerale temporanee previste dall'art. 82 Cost. Ed, infatti, il Parlamento se n'era dato carico, già prima della legge precedente, intervenendo frattanto a disegnare una disciplina interna che regolasse sul piano formale un procedimento istruttorio fondato su esperimento di indagini; come dimostra l'art.17 del Regolamento, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato rispettivamente il 14 e 20 luglio 1961, successivamente modificato dai due rami nel 1979.

Tutto ciò significa che l'eventuale abrogazione degli articoli della l. n.170/1978, a seguito di esito affermativo del referendum, non potrebbe in alcun modo paralizzare il funzionamento della Commissione durante il tempo in cui il legislatore elaborasse altra più completa disciplina, perché il Regolamento parlamentare sarebbe di per sé sufficiente a consentire la funzionalità dell'Organo.

Questo non vuol dire, però, che il referendum richiesto risulti inutile. Una volta che il legislatore ha rinnovato, fra le tante possibili, un'altra scelta di più completa disciplina per il funzionamento della Commissione, non può essere impedito ai promotori di sottoporre anche questa al giudizio del popolo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dei primi otto articoli della l. 10 maggio 1978 n. 170 (Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla l. 25 gennaio 1962 n. 20), nei termini di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0079

N. 28

Sentenza 16 gennaio 1987

Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Art. 842 cod. civ.: Accesso dei cacciatori nei fondi «aperti» - potere dei proprietari di impedirlo - esclusione - richiesta referendaria - articolo comprendente due materie distinte (caccia e pesca) - possibilità per l'elettore di operare una scelta fra le due ipotesi normative - preclusione - Inammissibilità della richiesta.

Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 legge 27 dicembre 1977, n. 968: Caccia - Tutela della fauna selvatica - specie cacciabili - limiti - richiesta referendaria - quesito non chiaro e di dubbio significato - effetti - Inammissibilità della richiesta.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma primo, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile approvato con r.d. del 16 marzo 1942, n. 262,

e degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), iscritti ai nn. 29 e 30 del registro *referendum*;

Viste le ordinanze con le quali il 13 dicembre 1986 l'Ufficio centrale per i *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le suddette richieste;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'Avv. Valerio Onida per il Comitato promotore e gli Avvocati Angelo Clarizia, Pietro Rescigno e Claudio Rossano per le associazioni venatorie;

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze in data 13 dicembre 1986, l'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittime le due richieste di *referendum* popolare presentate ai sensi degli artt. 75 Cost., 7 e 27 l. 25 maggio 1970, n. 352, in esito alle procedure di raccolta delle firme conseguite alle distinte dichiarazioni dei promotori del 5 marzo 1986, da Rosa Filippini, Annamaria Procacci e Gianluca Felicetti per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile e di 23 articoli della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e disciplina della caccia».

Premesso che i procedimenti di controllo delle firme erano stati sospesi in esito all'accertamento della regolarità dell'apposizione di oltre 500.000 sottoscrizioni per ciascuna delle due richieste referendarie e che i presentatori avevano depositato atto di opposizione alla proposta di concentrazione dei quesiti formulata dall'Ufficio centrale con ordinanza del 23 ottobre 1986, in ordinanza si dà preliminarmente atto dell'intervenuto accertamento circa l'assoluta regolarità formale delle avanzate richieste di *referendum* popolare e si rileva l'inammissibilità dello spiegato intervento dell'Unione nazionale delle associazioni venatorie italiane e di altre sei associazioni, siccome titolari di una posizione assimilabile ad un mero interesse diffuso né inquadrabili nell'ambito dei gruppi politici ai fini di cui all'art. 32, quinto comma, l. n. 352 del 1970, che inoltre manifestamente si sottrae alle prospettate censure di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

In ordine alla proposta di concentrazione dei quesiti di cui alla menzionata ordinanza del 23 ottobre 1986 l'Ufficio osserva che i due quesiti investono disposizioni legislative differenziate per contenuto obiettivo e racchiuse in testi normativi diversi e non coevi: concernente l'uno le norme della legge n. 968 del 1977 sui limiti in cui è consentita la caccia per le specie cacciabili in relazione alla tutela della fauna selvatica; relativo l'altro all'art. 842 del codice civile che attiene all'esclusione del potere dei proprietari dei fondi «aperti» di impedirvi l'accesso ai cacciatori e, dunque, ai rapporti fra attività venatoria e contenuto del diritto di proprietà dei fondi sui quali tale attività si esercita. La possibilità che si approvi la seconda e non la prima proposta di abrogazione — continua l'ordinanza — e che dunque venga meno l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso per l'esercizio della caccia al proprio fondo «aperto» (art. 842 c.c.), conservandosi il divieto di accedere ai fondi chiusi o in attività di coltura (art. 17, l. n. 968 del 1977) è sufficiente a denotare una diversa sfera di operatività delle norme e dunque una relativa facoltà di scelta circa la possibilità di abrogare una sola o entrambe le discipline indicate che non può essere sottratta al corpo elettorale. Da qui la decisione sulla necessità che i quesiti restino separati e che formino oggetto di due distinte richieste referendarie.

2. — I presentatori Filippini, Procacci e Felicetti hanno depositato memorie in ordine ad entrambe le richieste referendarie sostenendone l'ammissibilità sotto ogni profilo.

Escluso che le norme di cui si domanda l'abrogazione concernono leggi in ordine alle quali l'art. 75, secondo comma, Cost. non ammette il *referendum* abrogativo, si afferma in particolare che nessuna delle due richieste referendarie incontra il limite delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato.

La richiesta referendaria concernente l'abrogazione parziale della l. n. 968 del 1977 si sottrarrebbe inoltre totalmente alle censure di disomogeneità, incoerenza ed insufficiente chiarezza che indussero la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 1981, a dichiarare inammissibile quella in altra occasione presentata, essendo l'elettorato chiamato a decidere se condivide o meno, nel loro insieme, senza alcun tentativo di «ritaglio» di disposizioni particolari, i principi normativi sulla attività venatoria contenuti nella l. n. 968 del 1977. La cui parziale abrogazione, sostengono diffusamente i promotori, quand'anche creasse un momentaneo vuoto normativo, non per questo potrebbe ritenersi inammissibile in sede referendaria.

3. — Hanno inoltre depositato unico atto d'intervento ed unica memoria l'Unione nazionale delle associazioni venatorie italiane, la Federazione italiana della caccia, l'Enal-caccia, l'Archi-caccia, la Libera caccia, l'Associazione nazionale migratoristi italiani, l'Ente produttori selvaggina. Tali associazioni sono state ammesse ad illustrare le ragioni addotte a sostegno della loro asserita legittimazione ad intervenire.

Considerato in diritto

1. — A distanza di sei anni dalla sentenza (n. 27 del 1981) con la quale venne dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* per l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968 («principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia»), questa Corte è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità di analoga richiesta, avente per oggetto la medesima legge, ed altresì ad esprimere lo stesso giudizio sul *referendum* contemporaneamente proposto per l'abrogazione dell'art. 842 codice civile, che prevede l'esercizio della caccia (primo e secondo comma) e della pesca (terzo comma) nei fondi di proprietà privata. Le due richieste, dichiarate entrambe legittime dall'Ufficio centrale per il *referendum* con distinte ordinanze in data 13 dicembre 1986, sono fra loro tematicamente legate — tanto che inizialmente il predetto Ufficio centrale aveva proposto la concentrazione dei due quesiti —, e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — A scioglimento della riserva espressamente manifestata all'inizio della camera di consiglio, deve dichiararsi inammissibile l'intervento delle associazioni venatorie di cui in narrativa. Ciò, in base alle previsioni dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che elenca gli organi ed i soggetti che possono intervenire nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale in materia referendaria. Né può d'altra parte trovare applicazione l'art. 32, che prevede l'intervento di gruppi politici nel procedimento davanti all'Ufficio centrale per il *referendum* per la diversa finalità del procedimento di ammissibilità davanti a questa Corte.

3. — Per quanto riguarda il merito e con riferimento in primo luogo alla richiesta di *referendum* per l'abrogazione parziale della legge n. 968 del 1977, è opinione della Corte che tale richiesta debba essere dichiarata inammissibile. Ritiene la Corte che non deve essere sottoposto a consultazione popolare un quesito di dubbio significato. L'articolo 1 della legge de qua, non coinvolto nella richiesta referendaria, proclama che «la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale». Questo è il principio ispiratore della legge, che del resto si ravvisa già nel titolo («principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia»), ove appunto questa disciplina appare enunciata in funzione della protezione e della tutela della fauna. Ma la richiesta referendaria, nel momento stesso in cui mette al riparo il trascritto principio, propone all'elettorato l'abrogazione: dell'art. 3, che vieta «in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione»; dello art. 10, secondo cui «il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata»; dell'art. 11, primo comma, che pone il divieto di «abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana»; dell'art. 20, che contiene un elenco di specifici divieti; dell'art. 31, che prevede le sanzioni amministrative. La richiesta di abrogazione degli indicati articoli sembra volta a limitare, non già l'attività venatoria, ma la protezione e la tutela della fauna. Vero è che, chiedendosi anche l'abrogazione dell'art. 8, a sensi del quale «l'esercizio della caccia è consentito», sembrerebbe mirarsi al divieto di caccia, ma la constatazione che dalla richiesta referendaria sono esclusi gli artt. 21 e 22, i quali lasciano sopravvivere «la licenza di porto d'armi per uso di caccia» e l'«abilitazione all'esercizio venatorio», rende ambiguo anche questo punto. E poiché il quesito, creando disorientamento, risulta privo di quella chiarezza, che assicura l'espressione di un voto consapevole, a giudizio della Corte il *referendum* non deve essere ammesso. Senza dire che in tal modo si verrebbero a produrre nell'ordinamento, in caso di approvazione, innovazioni non consentite al *referendum* abrogativo.

4. — Ad analoga conclusione si deve pervenire nei confronti della richiesta di *referendum* per la abrogazione dell'art. 842 codice civile. Comprendendo tale articolo due materie distinte (caccia e pesca), la richiesta preclude all'elettore che sia favorevole all'abrogazione di una sola fra le due ipotesi normative di operare una scelta fra esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla libertà del diritto di voto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile:

- a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile (iscritta al n. 29 reg. ref.);
- b) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (iscritta al n. 30 reg. ref.) nei termini indicati in epigrafe;

entrambe dichiarate legittime con ordinanze in data 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 29

Sentenza 16 gennaio 1987

Referendum abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Artt. 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195: Consiglio superiore della magistratura - composizione - norme elettorali - richiesta referendaria - assenza di una evidente finalità intrinseca al quesito - composizione elettiva espressamente prevista dalla Costituzione - indefettibilità della dotazione di norme elettorali - Inammissibilità della richiesta.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli artt. 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante il titolo: «Norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», così come risultanti dalle successive modificazioni e integrazioni della legge stessa, iscritto al n. 36 del registro *referendum*;

Vista l'ordinanza emessa il 13 dicembre 1986 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la suddetta richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Mauro Mellini per il Comitato promotore;

Ritenuto in fatto

1. — Il 13 marzo 1986 Biondi Alfredo ed altri, documentata la propria qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per la richiesta di *referendum* popolare abrogativo degli artt. 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenenti norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, così come risultanti dalle successive modifiche e integrazioni della legge stessa.

L'annuncio di tale iniziativa è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1986.

In data 9 luglio 1986 alcuni dei promotori depositavano presso la detta Cancelleria i fogli con oltre 700.000 sottoscrizioni, accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, verificate con esito positivo la regolarità delle richieste e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si riferiscono, con ordinanza del 13 dicembre 1986 ha dichiarato legittima la richiesta di *referendum* popolare sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione degli artt. 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante: "Norme sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura" così come risultanti dalle successive modificazioni e integrazioni della legge stessa?».

L'ordinanza è stata comunicata alla Corte costituzionale il 16 dicembre 1986 e notificata ai sensi dell'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. — Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione della suddetta ordinanza dell'Ufficio centrale, fissava il giorno 14 gennaio 1987 per la deliberazione in camera di consiglio circa l'ammissibilità del *referendum* e nominava relatore il Giudice costituzionale Francesco Paolo Casavola.

Il decreto di fissazione veniva regolarmente comunicato.

In data 8 gennaio 1987 i presentatori della richiesta di *referendum*, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970, hanno depositato una memoria nella quale si svolgono varie argomentazioni a sostegno della richiesta, deducendo in particolare l'univocità del quesito referendario proposto, nonché la sua omogeneità, in quanto si assume che le singole disposizioni che ne formano oggetto debbano considerarsi indipendenti e tali che la cancellazione della prima di esse comporti necessariamente la soppressione o quanto meno la modifica delle successive.

La memoria inoltre, pur riconoscendo l'appartenenza della legge n. 195 nel suo complesso alla categoria delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, nega tuttavia tale carattere, così come quello di norme costituzionalmente necessarie, alle specifiche disposizioni sottoposte a *referendum*, in quanto l'abolizione delle stesse non comporterebbe — secondo i promotori — la paralisi del C.S.M., trattandosi di norme comunque destinate ad operare alla scadenza del Consiglio in carica ed al momento del suo rinnovo, oltretutto non imminente.

Il Governo, invece, non si avvaleva della facoltà di intervento nel giudizio di ammissibilità.

Considerato in diritto

Proseguendo nel duplice orientamento della propria giurisprudenza, delineato nella sentenza 2 febbraio 1978, n. 16, secondo il quale, in sede di giudizio di ammissibilità di *referendum* abrogativo, a) «il popolo stesso dev'esser garantito nell'esercizio del suo potere sovrano» e b) devono essere individuati «i valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture ad ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi *referendum*, al di là della lettera dell'art. 75 secondo comma Cost.», la Corte svolge le considerazioni che seguono.

1. — La natura del *referendum* abrogativo nel nostro sistema costituzionale è quella di atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria. Come il legislatore rappresentativo ispira e coordina la sua volontà ad un oggetto puntuale, così la volontà popolare deve poter ispirarsi ad una *ratio* altrettanto puntuale. Il quesito referendario è dotato di siffatta *ratio* quando in esso sia incorporata l'evidenza del fine intrinseco all'atto abrogativo. Dinanzi ad una norma elettorale la pura e semplice proposta di cancellazione, insuscettiva di indicazioni desumibili da meri riferimenti al sistema, non è di per sé teleologicamente significativa. L'ampia gamma di sistemi elettorali, la loro modulazione e ibridazione, impedisce che si instauri l'alternativa tra l'oggetto di cui si vuole l'eliminazione e il suo contrario.

L'assenza di manifesta e chiara alternativa impedisce che il voto dei cittadini si renda con quella consapevolezza nella scelta, che è irrinunciabile requisito di un atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa.

2. — Nella specie si propone di caducare norme elettorali contenute nella legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, organo la cui composizione elettiva è esplicitamente disposta dall'art. 104 della Costituzione.

Il nesso di strumentalità tra gli artt. 25, 26 e 27 della legge suddetta e il carattere elettivo dell'organo è di tutta evidenza.

Gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento. Per tale suprema esigenza di salvaguardia di costante operatività, l'organo, a composizione elettiva formalmente richiesta dalla Costituzione, una volta costituito, non può essere privato, neppure temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione. Tali norme elettorali potranno essere abrogate nel loro insieme esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che solo il legislatore rappresentativo è in grado di assolvere.

Il *referendum* popolare abrogativo si palesa nella specie strumento insufficiente, in quanto idoneo a produrre un mero effetto ablatorio *sine razione*.

3. — Ostanto dunque alla sottoposizione del tema in esame al voto popolare due concorrenti ragioni: l'una attinente alla consapevolezza del voto, in assenza di una evidente finalità intrinseca al quesito; l'altra derivante dalla indefettibilità della dotazione di norme elettorali per gli organi la cui composizione elettiva è espressamente prevista dalla Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la richiesta di referendum abrogativo degli artt. 25, 26, 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 («Norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»), iscritta al n. 36 del registro referendum, nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0081

n. 30

Sentenza 29 gennaio 1987

Art. 25, quinto comma, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749: Impiego pubblico - assistenti universitari incaricati - retribuzione - ipotesi di cumulo con altro impiego - disciplina del cumulo degli stipendi differenziata da quella generale prevista dall'art. 99 t.u. 30 dicembre 1923, n. 2960 - irragionevolezza (sent. n. 11/1973) (art. 3 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, lett. c), del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 «Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268» promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1978 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche sul ricorso proposto da Vitolo Francesco contro Università degli Studi di Camerino iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 168 dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 7 novembre 1978 (reg. ord. n. 310 del 1979), il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche sollevava, nel corso di un procedimento susseguente a ricorso del prof. Francesco Vitolo, questione

inidionale di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, «nella parte concernente la riduzione al 31% della retribuzione dovuta agli assistenti universitari incaricati in casi di cumulo con altro rapporto di lavoro sotto i profili relativi al contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.».

2. — Il prof. Vitolo, insegnante abilitato con incarico a tempo indeterminato di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico «G. Antinori» di Camerino, con incarico di assistente supplente alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza della stessa Città, aveva impugnato il provvedimento del Rettore per la parte in cui statuiva che gli sarebbe stato corrisposto uno stipendio lordo corrispondente al 31% della retribuzione prevista per il parametro spettantegli, sostanzialmente adducendo l'incostituzionalità della norma in base alla quale il provvedimento *de quo* era stato emanato.

3. — Ricordato come la Corte costituzionale, con le sentenze n. 152 del 1970 e n. 11 del 1973 si fosse già pronunciata per la incostituzionalità di altri commi dello stesso art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, il Collegio remittente osservava che al *ratio* posta a base delle suindicate sentenze doveva esplicitare i suoi effetti anche nel caso sottoposto ora al giudizio della stessa Corte, in quanto tra le disposizioni colpite da incostituzionalità e quella oggi impugnata sussisterebbe omogeneità.

Se, infatti, con riferimento alle ipotesi di professori di scuola media incaricati o supplenti e di professori universitari incaricati interni od esterni, la Corte aveva sancito l'incostituzionalità di altri commi dello stesso art. 25 laddove, in caso di cumulo consentito, prevedevano una decurtazione maggiore di quella prevista dall'art. 99 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, non sarebbe possibile escludere che la stessa sanzione debba colpire anche la norma oggi impugnata, assimilabile essendo la disposizione stessa a quelle di cui già è stata riconosciuta la incostituzionalità.

4. — Del resto, la norma di cui al quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965 appare contrastare con l'art. 3 Cost. sia perché riserva alla categoria ivi contemplata un trattamento economico peggiore rispetto agli altri dipendenti statali in caso di cumulo di impieghi, e ciò senza razionale giustificazione, sia perché, a seguito degli interventi della Corte, anche nell'ambito universitario si verrebbe ad ingenerare una irrazionale disparità di trattamento tra gli assistenti ed i professori incaricati.

Si rileva anche che, nell'ipotesi di rapporti eterogenei, l'impiego cumulato all'incarico può essere retribuito in misura minore rispetto a quella stabilita dal citato art. 25 sicché può verificarsi il caso estremo di una retribuzione delle due attività lavorative complessivamente inferiore a quella spettante per il solo incarico, e ciò in violazione dell'art. 36 Cost.

Questa discordanza di situazioni remunerative in un identico settore della P.A. conduce ad ipotizzare una antitesi anche con i principi di buon andamento e di imparzialità dei pubblici uffici, e quindi un possibile contrasto anche con l'art. 97 Cost., primo comma.

Non si sono costituite parti né si è avuto l'intervento del Presidente del Consiglio.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza di rinvio viene prospettata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui riduce al 31% la retribuzione dovuta agli assistenti universitari incaricati, nei casi di cumulo con altro rapporto di impiego.

Il giudice *a quo* rileva in proposito la sostanziale omogeneità tra la disposizione denunciata e quella contenuta negli altri commi dello stesso art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, concernenti analoghe riduzioni delle retribuzioni spettanti per gli altri tipi di incarichi universitari nel caso di cumulo con altri impieghi e dichiarare costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 11 del 1973, e, a suo dire, con quella n. 152 del 1970.

2. — Come rilevato dal giudice *a quo* la Corte si è già occupata di altre disposizioni contenute nello stesso art. 25 del d.P.R. del 1965, n. 749.

In particolare con la sentenza n. 11 del 1973 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dei commi secondo e terzo dell'art. 25 citato, nella parte in cui essi disponevano che le retribuzioni fissate al comma primo per gli incaricati esterni universitari, dovessero essere calcolate rispettivamente in ragione del 31% per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo ed in ragione del 38% per gli incarichi conferiti a coloro che ricoprivano altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruente di un reddito di lavoro subordinato.

Nella richiamata sentenza n. 11 del 1973 si partì dal considerare che i casi contemplati dalle disposizioni allora censurate riguardassero non una semplice estensione delle prestazioni dovute in forza di un preesistente rapporto di impiego, bensì di veri e propri cumuli di impiego. Da questa premessa la sentenza ulteriormente argomentò che «esaminando nel suo complesso l'impugnato art. 25, non può che giungersi alla conclusione che con detta norma si è voluto deliberatamente porre in essere per gli incaricati di insegnamento universitario, una disciplina del cumulo degli stipendi — in caso di cumulo consentito di rapporti di impiego — differenziata da quella generale prevista dall'art. 99 del t.u. n. 2960 del 1923» rimasto in vigore anche dopo l'emanazione del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quale risulta modificato dall'art. 16 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 (v. sul punto la sentenza n. 152 del 1970).

Tale differenziazione di disciplina rispetto a quella generale prevista per il cumulo, venne perciò da questa Corte, con la sentenza n. 11 del 1973, ritenuta priva di razionale giustificazione non trovando spiegazione «in una corrispondente differenziazione di posizioni obiettive», onde l'illegittimità costituzionale delle disposizioni ad essa relative per contrasto con l'art. 3 Cost., così ribadendosi un principio già affermato con la sentenza n. 152 del 1970 relativa agli incarichi nelle scuole secondarie in caso di cumulo.

È al riguardo utile rilevare che nella sentenza n. 11 del 1973, si era altresì posta in evidenza «l'aberrante conseguenza» cui avrebbe potuto condurre l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 168 del 1965, potendosi verificare — nel caso di cumulo con altro rapporto di impiego estraneo all'ordinamento universitario e retribuito in misura molto minore a quella prevista per l'incarico universitario — il caso limite di una retribuzione dei due rapporti cumulati inferiori a quella spettante per uno solo di essi e cioè per l'incarico.

3. — Per la ipotesi di incarico di assistente universitario, cumulato nei casi consentiti dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), il quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 168 del 1965 — oggetto del presente giudizio — riduce al 31% la retribuzione prevista per gli assistenti incaricati.

Orbene, anche in questo caso si è in presenza di una ipotesi di cumulo di impieghi e quindi di una disciplina del cumulo di stipendi differenziata da quella generale prevista dall'art. 99 del t.u. del 1923, senza che ciò sia giustificato da una obiettiva diversità di posizioni.

Si versa dunque in una situazione in tutto e per tutto identica a quella già considerata nella richiamata sentenza n. 11 del 1973 onde, per identità di *ratio*, appare fondata la questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 9 luglio 1965, n. 168, per contrasto con l'art. 3 Cost.

4. — Restano così assorbite le questioni sollevate dal giudice *a quo* relativamente alle medesime disposizioni con riferimento agli artt. 36 e 37 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui dispone che le retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, vengano ridotte al 31 per cento anziché stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 31

Sentenza 29 gennaio 1987

Art. 32, primo comma, lett. *d*, r.d. 3 marzo 1938, n. 680: Previdenza ed assistenza - personale degli enti locali - dipendenti dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione - diritto all'indennità «una tantum» - esclusione (art. 36 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. *d*), del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 «Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali»; art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 «Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico» promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Perri Salvatore contro Direzione Generale degli Istituti di Previdenza iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento promosso da Salvatore Perri nei confronti della Direzione generale degli Istituti di previdenza, la Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. *d*), del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 36 della costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si evidenzia come il ricorrente, già alle dipendenze del comune di S. Giovanni in Fiore, dapprima come salariato e poi come impiegato e successivamente alle dipendenze del comune di Carolei, non avesse maturato il diritto alla pensione; si rileva altresì che, in base alla surricordata norma, il Perri non avrebbe potuto godere neppure dell'indennità per una sola volta il fine rapporto, avendo egli abbandonato il servizio per dimissioni volontarie.

È su tale secondo aspetto che si incentrava il dubbio di costituzionalità; dalla norma surrichiamata (applicabile al caso concreto in ragione della data di cessazione dal servizio del ricorrente) emerge che il diritto all'indennità per una sola volta veniva riconosciuto all'impiegato dimissionario nella sola ipotesi che lo stesso fosse divenuto, successivamente alla cessazione del servizio e nel termine di tre anni dalla stessa, permanentemente inabile a riassumere servizio, evento questo non riscontrabile nel caso di specie.

Norme successive hanno più favorevolmente disciplinato il caso del dipendente dimessosi volontariamente, ma le stesse non solo applicabili alla fattispecie, in ragione della già ricordata data di cessazione dal servizio.

Nell'ambito della stessa norma è peraltro previsto che il diritto *de quo* sia riconosciuto al dipendente cessato dal servizio per provvedimento disciplinare o a seguito di condanna penale; non v'ha dubbio, ad avviso del Collegio remittente, che sia largamente più meritevole di tutela il dipendente dimissionario, donde il dubbio che l'art. 32 citato violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto irrazionalmente riserva un trattamento deteriore all'impiegato dimissionario.

Ritiene peraltro il giudice *a quo* che la stessa norma violi anche l'art. 36 Cost. in quanto, anche in base alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, è ormai principio acquisito che l'indennità *una tantum* liquidata al termine di un rapporto di lavoro subordinato ha natura di retribuzione differita; consegue che una norma che privi, sia pure omissivamente, il lavoratore subordinato di una parte della retribuzione si pone in probabile contrasto con il citato precetto costituzionale.

Subordinatamente, nel caso in cui la questione come sopra enunciata fosse ritenuta irrilevante o indondata, il giudice *a quo* sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In forza della detta norma, il dipendente statale o di altro Ente pubblico che fosse incorso nella perdita del diritto all'indennità *una tantum* a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare ha potuto ottenere il ripristino del perduto diritto.

Lo stesso trattamento la norma *de qua* non ha riservato all'impiegato dimissionario, con ciò operando una disegualianza di trattamento in danno dell'impiegato dimissionario, rispetto all'impiegato ritenuto immeritevole, per fatto penale o disciplinare, di permanere in servizio; da qui il dubbio circa il contrasto tra il citato art. 1 legge n. 424 del 1966 e l'art. 3 Cost.

Non si sono costituite parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in fatto

1. — La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 32, primo comma, lett. *d*), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude, per l'impiegato di un Ente locale dimissionario prima di avere maturato il diritto a pensione, il diritto all'indennità per una sola volta.

In base alla medesima norma è invece previsto che il diritto a tale indennità spetti, fra l'altro, se l'impiegato sia cessato dal rapporto di impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di una condanna penale che non comporti la perdita del diritto al trattamento di quiescenza o per cause diverse (fra cui le dimissioni) solo se risulti inabile entro tre anni dalla cessazione dal servizio.

Secondo il giudice *a quo* la norma sarebbe in contrasto con l'art. 36 Cost. perché priva ingiustificatamente l'impiegato dell'indennità *una tantum* che ha natura di retribuzione differita ed altresì con l'art. 3 Cost. in quanto irrazionalmente riserva un trattamento peggiore all'impiegato volontariamente dimissionario che è più meritevole di quelli che cessano dal servizio per le altre cause sopraindicate.

In via subordinata la Corte dei conti, nel caso in cui la questione suddetta venga dichiarata infondata, propone questione di legittimità costituzionale — per contrasto con l'art. 3 Cost. — dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, che prevede il ripristino del diritto all'indennità conseguentemente alla cessazione del rapporto per il dipendente pubblico che ne sia stato privato a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, mentre non prevede tale ripristino per l'impiegato dimissionario.

2. — È fondata, con riferimento all'art. 36 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 32, primo comma, lett. *d*), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, che esclude il diritto all'indennità *una tantum* per l'impiegato dimissionario che non abbia maturato il diritto a pensione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 184 del 1973), l'indennità predetta (art. 5 legge 26 luglio 1965, n. 965) costituisce parte differita della retribuzione dovuta per il lavoro prestato essendo proporzionalmente commisurata alla durata di esso, onde l'illegittimità, per contrasto con l'art. 36 Cost., di ogni forma di decurtazione che si traduca sostanzialmente in una perdita, anche parziale del diritto.

Principi analoghi sono stati affermati da questa Corte anche con la sentenza n. 204 del 1972, relativamente all'assegno vitalizio I.N.A.D.E.L. (art. 11, commi primo e terzo, legge 13 marzo 1950, n. 120), cui è stata riconosciuta natura di retribuzione differita, e, *a contrario*, con la sentenza n. 46 del 1983, che ha escluso l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, limitativa del diritto al conseguimento dell'indennità premio di fine servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L., appunto in base alla natura previdenziale e non di retribuzione differita di quest'ultima indennità.

Per quel che riguarda il presente giudizio, la disposizione legislativa censurata — cioè l'art. 32, primo comma, lett. *d*), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (successivamente novellata dall'art. 5 della citata legge n. 965 del 1965 dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 184 del 1973) che pure riguarda l'indennità I.N.A.D.E.L. *una tantum* e che regola *ratione temporis* il caso sottoposto al giudice *a quo* — è diversa da quella che fu oggetto della richiamata sentenza. Per tale ragione, relativamente alla norma qui denunciata, si deve pervenire ad autonoma pronuncia di illegittimità costituzionale, anche se sulla base delle stesse considerazioni poste a fondamento della sentenza predetta, ravvisandosi il medesimo profilo di illegittimità riferito all'art. 36 Cost.

3. — Restano così assorbite sia la questione di costituzionalità formulata con riferimento all'art. 3 Cost., sia quella concernente l'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (nella parte in cui esclude l'impiegato dimissionario dal diritto al ripristino dell'indennità *una tantum*), sollevata in via subordinata qualora non fosse stata ritenuta fondata quella relativa all'art. 32 del r.d. n. 680 del 1938, che direttamente regola il giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude i dipendenti degli enti locali, dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione, dal diritto alla indennità una tantum.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0083

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 1º ottobre 1986 dalla Corte de conti, sezioni riunite, sui ricorsi riuniti proposti da Tavanti Tommasi Luigi ed altri (Reg. ord. n. 830/1986).

Art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349: Danno ambientale - competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di risarcimento del danno ambientale - mancata previsione della permanenza della giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità per «danni all'ambiente» causati da soggetti legati da rapporto di servizio con lo Stato o con enti pubblici non economici (artt. 25 e 103 Cost.).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sugli appelli proposti dai signori: Luigi Tavanti Tommasi, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Selvaggi, con atto 9 giugno 1976 iscritto al n. 523/A del registro di segreteria e con atto in data 1º aprile 1981 ed iscritto al n. 694/SR/A del registro di segreteria, il primo avverso le decisioni parziali n. 31 del 23 febbraio-15 maggio 1973 e n. 108 del 25 novembre-20 dicembre 1975, il secondo avverso la decisione definitiva n. 86 del 17 giugno-18 settembre 1980; decisioni tutte rese dalla prima sezione giurisdizionale ordinaria della Corte dei conti; Mario Spallone, Giulio Spallone, Dario Spallone, Ascanio Spallone, Ilio Spallone — nella qualità di eredi beneficiari di Rodomonte Spallone —, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cesare Tomassi, con atto depositato nella segreteria delle sezioni riunite in data 25 settembre 1981 ed iscritto al n. 706/SR/A; Francesco Blandaleone, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stella Richter, con atto depositato nella segreteria delle sezioni riunite in data 31 ottobre 1981 ed iscritto al n. 685/SR/A; Nello Simonelli, Giuseppe Pintaldi, Enno Iacovitti, Alberto Gualtieri, Alfonso Carosi, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Guarino, con atto depositato nella segreteria delle sezioni riunite in data 2 novembre 1981 ed iscritto al n. 712/SR/A; Michele Quagliariello, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Galateria, con atto depositato nella segreteria delle sezioni riunite in data 24 luglio 1981 ed iscritto al n. 703/SR/A; Werther Samaritani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Nostini e Bruno Piccarozzi, con atto depositato nella segreteria delle sezioni riunite in data 13 febbraio 1981 ed iscritto al n. 690/SR/A; Giuseppe Salari, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Prosperetti, con atto depositato nella segreteria delle sezioni riunite in data 14 luglio 1981 ed iscritto al n. 702/SR/A; tutti avverso la decisione n. 86 resa dalla prima sezione giurisdizionale in data 17 giugno-18 settembre 1980;

Visti gli atti introduttivi del giudizio nonché gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 1º ottobre 1986 il relatore consigliere Nicola Mastropasqua, l'avv. Carlo Selvaggi per l'appellante Luigi Tavanti Tommasi, l'avv. Bruno Piccarozzi per l'appellante Werther Samaritani nonché, per delega dell'avv. Cesare Tomassi, per gli appellanti eredi Spallone; l'avv. Paolo Stella Richter per l'appellante Francesco Blandaleone, l'avv. Cesare Salvi, per delega dell'avv. Guarino per Simonelli, Pintaldi, Iacovitti, Gualtieri, Carosi, l'avv. Mario Velino, per delega dell'avv. Galateria, per l'appellante Quagliariello, l'avv. Walter Prosperetti per l'appellante Salari nonché il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Arturo Martucci di Scarfizzi;

RITENUTO IN FATTO

Nel giudizio sulla responsabilità amministrativa per il danno cagionato dall'avvenuta costruzione — tra il 1961 e il 1964 — di un acquedotto, di n. 30 villette e di una rete stradale di collegamento per la formazione di un centro residenziale in territorio del comune di Lecce dei Marsi — località «Cicerana-La Prata» — ricadente nel perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo, si sono susseguiti, in primo grado, tre decisioni, due parziali ed una definitiva.

Con la prima, resa in data 23 febbraio-15 maggio 1973, n. 31, la sezione giudicante respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del convenuto dott. Luigi Tavanti Tommasi, unico convenuto a quel momento, e con separata ordinanza disponeva per un supplemento di istruttoria; con la seconda, pronunciata in data 25 novembre-20 dicembre 1975, n. 108, la sezione affermava la responsabilità amministrativa del dott. Luigi Tavanti Tommasi, riservandosi di determinare, anche in via equitativa secondo richiesta del p.m., l'entità del danno erariale e la somma, da porre a carico del responsabile, e provvedendo, con separata ordinanza, ai fini di giustizia ed in accoglimento

di analoga domanda della difesa del convenuto, affinché l'atto di citazione fosse integrato con la chiamata in giudizio di altri soggetti, titolari di pubblici uffici, nei cui confronti si profilavano comportamenti colposi ritenuti causativi dell'evento dannoso in solido tra loro e con il presidente dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo.

A seguito dell'ordinanza, il procuratore generale conveniva in giudizio, con atto di citazione del 7 novembre 1977, anche gli amministratori del comune di Lecce dei Marsi a causa delle deliberazioni da loro collegialmente adottate inerenti ai fatti *de quibus*; i componenti della giunta provinciale amministrativa, a causa dell'approvazione di una di tali delibere; il sindaco del comune di Lecce dei Marsi, a causa della compravendita del terreno *de quo*; il vice prefetto che appose il visto di esecutività al relativo contratto; i membri della commissione edilizia del comune di Lecce dei Marsi, per aver approvato il piano generale ed il relativo regolamento edilizio per il comprensorio «Cicerana-La Prata»; l'ispettore compartimentale delle foreste dell'Aquila, che autorizzò i movimenti di terreno per la costruzione di un primo lotto di villini, il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, che autorizzò la sdemanializzazione e la vendita del terreno; il presidente della Cassa per il mezzogiorno, che finanziò talune spese di urbanizzazione.

Con la decisione definitiva n. 86, resa il 17 giugno-18 settembre 1980, la sezione giudicante affermava la responsabilità soltanto di alcuni dei convenuti e precisamente dei sottoelencati signori, condannandoli al pagamento in favore dell'erario:

a) il presidente dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo Luigi Tavanti Tommasi della somma di L. 400.000.000 e, in solido con lui;

b) gli amministratori del comune di Lecce dei Marsi: 1) il sindaco Spallone Rodomonte, e per esso deceduto gli eredi: a) Spallone Mario; b) Spallone Giulio; c) Spallone Dario; d) Spallone Ascanio; e) Spallone Ilio, nei limiti dell'asse ereditario relitto e ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria; 2) Cornacchia Elia; 3) Aratari Domenico; 4) Oca Emidio; 5) Valletta Severino e, per esso deceduto, gli eredi: a) Perrotta Maria e b) Valletta Umberto; 6) Macera Alessandro, e, per esso deceduto, gli eredi: a) Macera Pietro, b) Macera Bernardina (o Bernardino), c) Macera Felice, d) Macera Santina, e) Macera Domenica, f) Macera Maria, in proporzione delle rispettive quote ereditarie; 7) Gallotti Antonio; 8) Ettore (o Ettore) Domenicantonio; 9) Terra Biagio; 10) Terra Cesidio; e per esso deceduto gli eredi: a) Terra Domenico, b) Terra Santina, c) Terra Onelia, d) Terra Gino, ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria; 11) Terra Benedetto, 12) Terra Alfredo, e per esso deceduto gli eredi: a) Terra Giovanna, b) Terra Cesidio, c) Terra Floriana, d) Giancursio Iole, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore Terra Leonardo, in proporzione delle rispettive quote ereditarie; 13) Santirocco Paolo Decio, tutti fino alla concorrenza di L. 26.000.000;

c) i componenti della giunta provinciale amministrativa dell'Aquila in solido tra loro: 1) prefetto presidente Blandaleone Francesco; ed i membri: 2) vice prefetto Quagliariello Michele; 3) vice prefetto Gualtieri Alberto; 4) consigliere di prefettura Pintaldi Giuseppe; 5) ragioniere capo prefettura Carosi Attilio Alfonso; 6) Simonelli Nello e 7) Iacovitti Ennio, fino alla concorrenza di L. 70.000.000;

d) il vice prefetto Werther Samaritani, fino alla concorrenza di L. 10.000.000;

e) il sottosegretario di Stato per il Ministero per l'agricoltura e le foreste, Salari Giuseppe, fino alla concorrenza di L. 120.000.000;

f) i componenti della commissione edilizia del comune di Lecce dei Marsi: 1) presidente-sindaco f.f. Cornacchia Elia e i membri: 2) Oca Emidio; 3) Macera Emidio; 4) Terra Benedetto; 5) Fazi Antonio, fino alla concorrenza di L. 35.000.000.

Avverso le suddette decisioni venivano proposti gli appelli di cui in epigrafe, variamente motivati.

Venuti in discussione i giudizi all'udienza del 20 marzo 1985, queste sezioni riunite dopo aver disposto la riunione degli appelli, ai sensi dell'art. 335 del c.p.c., ed accertata la morte dell'appellante Nello Simonelli, dichiaravano la interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 300 del c.p.c.

I difensori dei ricorrenti Samaritani, Tavanti Tommasi, Quagliariello, Blandaleone, eredi Spallone ed eredi Simonelli riassumevano il processo e veniva fissata l'udienza del 5 marzo 1986 per la discussione degli appelli.

In quest'ultima udienza, le sezioni riunite consideravano necessaria l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 del c.p.c., nei confronti dei convenuti condannati in primo grado non appellanti, trattandosi di cause inscindibili, e disponevano la notifica delle impugnative, entro novanta giorni ed a cura degli appellanti, ai sigg.: Cornacchia Elia; Aratari Domenico; Oca Emidio; eredi di Valletta Severino (Perrotta Maria e Valletta Umberto); eredi di Macera Alessandro (Macera Pietro, Bernardina (o Bernardino), Felice, Santina, Domenica, Maria); Gallotti Antonio; Ettore (o Ettore) Domenicantonio; Terra Biagio, eredi di Terra Cesidio (Terra Domenico, Santina, Onelia, Gino); Terra Benedetto; eredi di Terra Alfredo (Terra Giovanna, Cesidio, Floriana, Giancursio Iole, in proprie e quale legale rappresentante del figlio minore Terra Leonardo); Santirocco Paolo Decio; Macera Emidio e Fazi Antonio.

Le sezioni riunite fissavano, inoltre, per la discussione del giudizio l'udienza odierna.

I difensori degli appellanti hanno provveduto alle notifiche disposte dalle sezioni riunite.

Con memoria depositata nella segreteria delle sezioni riunite il 25 settembre 1986, l'avv. Guarino, difensore degli eredi Simonelli, di Pintaldi, Iacovitti, Gualtieri e Carosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Nell'odierna pubblica udienza, l'avv. Salvi, per delega dell'avv. Guarino, ha illustrato l'eccezione di difetto di giurisdizione.

A questa tesi, nella discussione orale, si sono associati gli avvocati Piccarozzi, Stella Richter, Velino, Prosperetti, i quali hanno concluso anche nel merito, mentre l'avv. Selvaggi ha esposto esclusivamente i motivi illustrati negli atti scritti.

Il pubblico ministero ha sostenuto che la legge n. 349/1986 nulla ha innovato in ordine alla giurisdizione, in quanto il richiamo, contenuto nel secondo comma dell'art. 18 di tale legge all'art. 22 del d.P.R. n. 3/1957, deve intendersi esteso anche agli artt. 19 e 20. Ha prospettato, in diversa ipotesi, motivi di incostituzionalità delle norme per contrasto con gli artt. 103, secondo comma, 25, primo comma, 5 e 3 della Costituzione, senza però sollevare questione di costituzionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Il secondo comma dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 attribuisce alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria l'intera materia relativa al risarcimento del danno ambientale, definito dal precedente primo comma dello stesso art. 18 come danno arrecato allo Stato.

Vengono in tal modo sottratti alla competenza della Corte dei conti i giudizi di responsabilità nei confronti dei dipendenti dello Stato (e di enti pubblici) per danni colposamente arrecati, nell'esercizio delle proprie funzioni, allo Stato, titolare del diritto sul bene «ambiente».

L'eccezione contenuta nel testo del citato art. 18, secondo comma, che fa salva la giurisdizione della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 3/1957, non solo riguarda alcune e meno frequenti fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile, ma non sembra neppure attenersi in modo specifico alla materia del danno ambientale.

Se, invero, titolare unico del diritto al bene «ambiente» è lo Stato, al quale in ogni caso spetta il risarcimento del danno all'ambiente, ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato per fatto del proprio dipendente, chiamato direttamente in giudizio da un soggetto diverso dallo Stato, non può che riguardare diritti soggettivi diversi da quelli sul bene «ambiente», che vengano anch'essi di riflesso lesi dal danno ambientale.

2. — La norma in discorso, avendo ad oggetto l'attribuzione di competenza giurisdizionale, è di immediata applicazione in ogni stato e grado del processo, e, pertanto, trova applicazione anche nel presente giudizio.

3. — L'art. 103, secondo comma, della Costituzione statuisce che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica». Non è necessario, in questa sede, soffermarsi sulle interpretazioni della norma in discorso, che si sono susseguite nel tempo. Sta di fatto che anche nella interpretazione più restrittiva, che ad essa possa attribuirsi, la norma non può non avere ad oggetto quella materia, che per tradizione storica anche precostituzionale rientra nella «contabilità pubblica», e quei giudizi, che sin dall'autonomo individuarsi hanno appartenuto alla giurisdizione della Corte dei conti.

4. — Ora i giudizi che per tradizione storica hanno sempre appartenuto alla giurisdizione della Corte dei conti sono, accanto a quelli di conto, i giudizi di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di pubblici funzionari.

Già l'art. 20 della legge piemontese 23 marzo 1853, n. 1483, sulla sistemazione dell'Amministrazione centrale dello Stato e della contabilità pubblica, così recitava: «I funzionari stipendiati dallo Stato, e specialmente incaricati delle verificazioni contabili, rimarranno responsabili delle somme di cui lo Stato andasse perdente per loro colpa».

«La Corte dei conti potrà, a norma delle circostanze, attenuare gli effetti di tale responsabilità, determinando la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari».

Su questa linea, la normativa dello Stato unitario (dall'art. 47 del r.d. 3 novembre 1861, n. 302) ha seguito una costante evoluzione che ha ampliato e sviluppato l'originario processo contabile sino al giudizio di responsabilità amministrativa, che trova il suo assetto fondamentale nelle leggi di riforma del 1923 (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, con il quale si approva il nuovo testo unico sulla contabilità di Stato, r.d. 18 novembre 1923, n. 2441, recante modifiche di alcune norme della legge istitutiva della Corte dei conti).

Di conseguenza, si può affermare che il nucleo storico e fondamentale della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica è costituito, oltretutto dai giudizi sui conti (e nei confronti dei contabili), dal giudizio nei confronti «dell'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato».

5. — Su tale linea, pacifica è oggi la giurisprudenza nel riconoscere all'art. 103, secondo comma, della Costituzione l'attitudine a fondare una competenza tendenzialmente generale (ancorché non assoluta) della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica, che sono individuate dalla concorrenza del carattere pubblico dell'ente e dalla natura pubblica del bene e della sua gestione.

Questo giudice non ignora che l'affermato carattere della tendenziale generalità (e, quindi, della non assolutezza) della competenza giurisdizionale della Corte dei conti nella materia di contabilità pubblica ha dato luogo a pronunce di inammissibilità di questioni di costituzionalità di norme preesistenti alla Costituzione, attributive di giurisdizione all'a.g.o. nei confronti di taluni pubblici funzionari (norme ciascuna delle quali ha fondamento in ragioni storiche che in questa sede non è necessario ricordare); peraltro proprio dallo stesso carattere deve trarsi la conseguenza che il legislatore ordinario non può sottrarre alla competenza del giudice contabile, senza violare il precetto costituzionale, il nucleo storico e fondamentale della giurisdizione nella materia *de quo* in ragione esclusiva del bene pubblico, oggetto della tutela dell'ordinamento.

In diversi ipotesi, l'art. 103, secondo comma, della Costituzione perderebbe qualsiasi contenuto attributivo di un effettivo ambito giurisdizionale alla Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica, in quanto si verrebbe a riconoscere al legislatore ordinario il potere di svuotare completamente, secondo le sue scelte discrezionali e nonostante sussistano tutti gli elementi che tradizionalmente e storicamente configurano la materia di contabilità pubblica, l'ambito di tale competenza.

6. — Né, per altro verso, sembra possano individuarsi ragionevoli tratti differenziali della responsabilità in materia di danni all'ambiente rispetto a responsabilità per danni arrecati ad altri beni pubblici, che possano far rientrare, nella scelta discrezionale del legislatore, l'attribuzione della giurisdizione in materia di responsabilità patrimoniale per danno arrecato dal pubblico dipendente al bene «ambiente», di pertinenza dello Stato. Escluso che sotto il profilo soggettivo sussistano differenti situazioni che giustifichino la scelta, non sembra neppure che emergano profili oggettivi che connotino in modo particolare, quanto al giudizio di responsabilità, il danno all'ambiente.

Non sembra, in ipotesi, ascrivibile essere tratto differenziante la necessità di conoscere unitariamente il danno arrecato all'ambiente da concorrenti fatti illeciti — o dal concorso nell'unico fatto illecito — del pubblico funzionario e del soggetto privato, perché è principio di normale applicazione nel vigente ordinamento la ripartizione della cognizione del medesimo danno unitariamente prodotto dal pubblico funzionario, il quale risponde davanti alla Corte dei conti, e dal privato cittadino, il quale risponde davanti al giudice ordinario (vedi fra i tanti il recente caso dello scandalo dei petroli).

Per altro verso, la responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nell'esercizio delle loro attribuzioni per danno ai beni ambientali inteso come danno arrecato allo Stato, quale ente esponenziale della collettività generale, è opera precipua della giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. sezione prima 8 ottobre 1979, n. 61, sezione prima 22 gennaio 1982, n. 10, sezione prima 30 aprile 1985, n. 70, SS.RR. 16 giugno 1984, n. 378/A), che lo ha enucleato in termini corrispondenti all'esplicito riconoscimento del legislatore della legge n. 349 del 1986.

Non sembra, perciò, che possano individuarsi fatti strumentali o processuali, che rendano ardua o non completa la cognizione del giudice della responsabilità amministrativo-contabile nella materia.

In forza delle esposte considerazioni, non manifestamente infondato appare il profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 18 secondo comma della legge n. 349/1986 in relazione all'art. 103, secondo comma, della Costituzione.

7. — Le sopraenunciate considerazioni inducono anche a dubitare della compatibilità della norma, di cui all'art. 18 secondo comma della citata legge n. 349/1986, con l'art. 25 primo comma della Costituzione.

Ove si affermi che esiste una riserva costituzionale di giurisdizione della Corte dei conti nei limiti retro delineati, non potrebbe il legislatore ordinario sottrarre al giudice naturale, stabilito della Costituzione, i funzionari pubblici responsabili di danno allo Stato.

In proposito, è anche da considerare la diversa struttura del processo amministrativo contabile rispetto al processo civile: in quello già il promovimento dell'azione è affidata ad un organo pubblico neutrale posto a difesa degli interessi dello Stato-ordinamento; i poteri del giudice di acquisizione delle prove (ed eventualmente di individuazione di altri responsabili) sono assai ampi e non limitati alle produzioni e deduzioni delle parti; compete al giudice il potere di porre a carico del responsabile anche solo una parte del danno accertato. Sicché lo spostamento di competenza dalla Corte dei conti all'autorità giudiziaria ordinaria ha effetti sul soggetto attivo e passivo del rapporto processuale ed anche sul rapporto di responsabilità.

Effetti che sono, poi, particolarmente ampi, quando l'autore del danno all'ambiente sia un soggetto legato da rapporto organico con l'amministrazione dello Stato ed in questa rivesta funzione di vertice (in special modo se nella stessa branca di amministrazione che abbia competenza alla tutela del bene leso e sia quindi l'unica legittimata a promuovere l'azione). Manca, invero, nella citata legge n. 349 del 1986 qualsiasi norma che indichi procedura e limiti per porre a carico del soggetto, legato da rapporto di servizio con l'amministrazione, l'attività giuridica che egli abbia posto in essere quale organo della persona giuridica.

Procedura e limiti che sono una costante dell'ordinamento (cfr. artt. 18, 22, 29, 33, 2392, 2393 e 2396 del c.c., artt. da 261 a 265 del t.u.l.c.p.) e che nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile si individuano attraverso l'attribuzione della titolarità dell'azione al procuratore generale presso la Corte dei conti e nelle norme, di cui all'art. 82 della legge di contabilità di Stato e all'art. 52 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti.

In mancanza di norme di tal genere, non appare chiaro in qual modo e da chi debba essere promossa l'azione di responsabilità, quando, ad esempio, l'autore del danno ambientale sia il Ministro od altro organo di vertice dell'amministrazione statale (nella fattispecie concreta all'esame di questo giudice, chi può promuovere l'azione nei confronti del sottosegretario di Stato all'agricoltura, che ha agito per delega del ministro?).

Sicché la norma di cui all'art. 18 secondo comma della legge n. 349/1986 citata oltreché essere frutto di scelte non razionali, sembra anche non offrire effettività di tutela giurisdizionale allo Stato, titolare del diritto all'ambiente. Peraltro, il possibile contrasto della norma, da ultimo citata, con l'art. 24 primo comma della Costituzione, non è rilevante nel presente giudizio, già incardinato innanzi a questo giudice.

In forza delle esposte considerazioni, non manifestamente infondato appare il profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 18 secondo comma della legge n. 349/1986 per contrasto con l'art. 25, primo comma della Costituzione.

8. — Quanto alla rilevanza della questione di costituzionalità ai fini del decidere, essa appare evidente. Il presente giudizio verte, infatti, in sede di appello sulla responsabilità per danno arrecato all'ambiente (Parco nazionale d'Abruzzo) da soggetti legati da rapporto di servizio con lo Stato o con enti pubblici non economici ed, essendo stata sottratta alla Corte dei conti, con la norma della cui costituzionalità si dubita, la giurisdizione per danno arrecato all'ambiente, si dovrebbe concludere con la declaratoria di difetto di giurisdizione, mentre, ove venga espunta dall'ordinamento la norma stessa, riviverebbe la giurisdizione della Corte dei conti.

9. — Conclusivamente il collegio rileva, quindi, che la questione, relativa alla incostituzionalità dell'art. 18 secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per contrasto con l'art. 103, secondo comma, e con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, sia rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata e decide, pertanto, di rimettere gli atti di causa alla Corte costituzionale perché la stessa pronunci in merito.

Il giudizio va conseguentemente sospeso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, ai fini del decidere e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, che solleva d'ufficio, dell'art. 18, secondo comma della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione agli artt. 103, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria delle sezioni riunite l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione dell'ordinanza stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 1986.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 31 maggio 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 1986) dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sul ricorso proposto da Di Marco Giuseppe contro il Ministero della p.i. ed altri (Reg. ord. n. 831/1986).

Art. 7, ottavo comma, lett. b), della legge 21 febbraio 1980, n. 28; art. 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: Istruzione universitaria - inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari - ammissione ai giudizi di idoneità - esclusione per i medici interni confermati con deliberazione nominativa del consiglio di facoltà (artt. 3 e 33 Cost.).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso n. 250/82 proposto da Di Marco dott. Giuseppe rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Barone ed elettivamente domiciliato in Palermo presso la segreteria giurisdizionale di questo C.G.A., contro il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro *pro-tempore*; l'Università degli studi di Catania, in persona del rettore *pro-tempore*; il direttore generale per l'istruzione universitaria, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e nei confronti del dott. Colosi Vincenzo, non costituitosi in giudizio per l'annullamento della sentenza del t.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania n. 195/82 avente per oggetto: domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità a ricercatore;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per il Ministero della p.i., per l'Università di Catania e per la direzione generale per l'istruzione universitaria;

Viste le memorie prodotte dalla parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la decisione interlocutoria n. 121 del 21 ottobre 1983;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 31 maggio 1984 la relazione del consigliere Giovanni Mangione e uditi, altresì, l'avv. G. Barone per Di Marco Giuseppe e l'avv. dello Stato per il Ministero della p.i.; per l'Università degli studi di Catania e per la direzione generale per l'istruzione universitaria;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con istanza del 23 ottobre 1980 il dott. Giuseppe Di Marco chiedeva al rettore dell'Università degli studi di Catania di essere inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari *ex art. 58, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382*, prima tornata.

Il rettore, con provvedimento del 26 giugno 1981 prot. n. 80518 respingeva l'istanza, sul presupposto che egli non risultasse assunto, quale medico interno, a seguito di pubblico concorso o di delibera nominativa del consiglio d'amministrazione dell'università.

Con atto notificato in data 1° luglio 1981 il dott. Di Marco impugnava avanti al t.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento rettorale n. 4805/P del 26 giugno 1978 e ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per avere erroneamente ritenuto che egli non risultava assunto con delibera nominativa del consiglio d'amministrazione dell'università, mentre invece egli era in possesso di tale requisito;

b) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, perché da una parte il direttore generale riconosceva che l'intera casa di cura «S. Maria Hospital» esisteva unicamente per il funzionamento della clinica urologica; d'altra parte, contraddittoriamente, lo escludeva dal predetto inquadramento, pur essendo egli messo a disposizione dall'università per il funzionamento della medesima clinica;

c) incompetenza perché il provvedimento andava assunto dalla università.

Con atto notificato il 7 ottobre 1981 il dott. Di Marco prospettava i seguenti motivi aggiunti:

d) eccesso di potere per incongruità e illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, perché i medici interni la cui nomina trova fondamento in una delibera del consiglio di facoltà anziché del consiglio d'amministrazione, svolgono le medesime funzioni e hanno il medesimo *status*, nell'ambito universitario, dei medici interni nominati dal consiglio d'amministrazione e, pertanto era illogico e incongruo riservare ad essi un trattamento deteriore (di esclusione dalla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità);

e) (in subordine): illegittimità costituzionale dell'art. 7, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 58, lett. n), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per contrasto con gli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione (con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati), perché nella specie, erano stati trattati in maniera diversa due situazioni perfettamente identiche; quelle dei «medici interni», non consacrata, da una nomina *ad hoc* del consiglio d'amministrazione e quella dei medici nominati dal consiglio d'amministrazione.

L'amministrazione della p.i., costituitasi quale resistente, chiedeva la reiezione del ricorso.

Il t.a.r. con sentenza n. 195/82 del 5 aprile 1982, respingeva il ricorso.

Quanto al primo e al secondo motivo, riteneva che, nella specie, non si era avuta «alcuna delibera del consiglio d'amministrazione» e non poteva avere alcuna rilevanza giuridica il fatto che il ricorrente prestasse «la propria opera solo attraverso una inclusione in un elenco nominativo di personale sanitario, adibito alle funzioni di assistenza in un istituto sanitario universitario» (pag. 10).

Chiariva il giudice di primo grado che il legislatore ha voluto privilegiare non un qualunque rapporto di lavoro tra i medici e l'università, ma quel rapporto di lavoro che avesse i requisiti formali già tassativamente previsti nel contesto normativo precedente e che costituivano una eccezione consentita dallo stesso legislatore al divieto assoluto di assunzione per altre ipotesi e con altra forma (pag. 11).

Nella specie poi, continuava il t.a.r., il ricorrente non aveva alcun rapporto con l'università, mancando sia la percezione dell'indennità prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 213/1971, sia la partecipazione alla distribuzione dei proventi decisa dal consiglio d'amministrazione nell'udienza del 22 luglio 1976.

L'eccezione d'incompetenza veniva disattesa dal t.a.r., in base all'art. 1 della legge 25 ottobre 1974, n. 808, secondo cui tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con alcune esclusioni, rientrano nelle competenze del rettore.

Con atto notificato il 12 novembre 1982 e depositato il 30 dello stesso mese, il dott. Di Marco impugna la sentenza del t.a.r. n. 195/1982 e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

- a) incompetenza: il provvedimento doveva essere adottato dal consiglio d'amministrazione non dal rettore;
- b) violazione dell'art. 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. n. 382/1980, il quale va inteso come norma di favore, nel senso che, in base ad esso, vanno inseriti nell'ambito della struttura universitaria tutti i soggetti che, come l'appellante, hanno prestato la propria attività per il funzionamento, nel caso, di Cliniche ed Istituti universitari;
- c) illogicità e contraddittorietà perché la casa di cura «S. Maria Hospital» esiste unicamente per il funzionamento della clinica urologica, pertanto, era illogico e contraddittorio il provvedimento di esclusione in danno del dott. Di Marco, dopo aver riconosciuto che egli aveva esplicato la sua attività «a disposizione dell'università» (pag. 7);
- d) incongruità e illogicità, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento in quanto i medici interni, nominati dal consiglio di facoltà, come l'appellante, svolgono sostanzialmente le stesse funzioni ed hanno il medesimo *status*, nell'ambito universitario, dei medici interni, nominati dal consiglio di amministrazione;
- e) illogicità costituzionale dell'art. 7, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 58, lett. i), del d.P.R. n. 382/1980, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

L'amministrazione, costituitasi anche in questo grado di giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello.

Acquisiti alcuni atti elencati con la decisione interlocutoria del 21 ottobre 1983, all'udienza del 31 maggio 1984, le parti hanno insistito nelle conclusioni precedentemente formulate.

DIRITTO

1. — È impugnata avanti a questo consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, la sentenza n. 195/82 in data 5 aprile 1982, con cui il t.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania ha respinto il ricorso proposto dal dott. Di Marco Giuseppe avverso il provvedimento del rettore dell'Università degli studi di Catania n. 4805/P del 26 giugno 1981, che lo aveva escluso dalla partecipazione alla prima tornata dai giudizi di idoneità a ricercatore.

2. — L'appellante ripropone anzitutto, l'eccezione d'incompetenza, assumendo che competente ad emettere provvedimenti del genere è il consiglio d'amministrazione, non il rettore.

L'eccezione non può essere condivisa perché, in base all'art. 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 80, il rettore è competente ed emettere «tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario» e in tale previsione sono compresi anche i provvedimenti riguardanti l'ammissione ai giudizi d'idoneità a ricercatore.

3. — Col primo motivo si deduce la falsa applicazione dell'art. 58, lett. *i*), del d.P.R. n. 382/1980 per non essersi tenuto presente che con questa norma di favore è stato disposto «l'inserimento definitivo nell'ambito della struttura universitaria di tutti i soggetti che hanno prestato la propria attività per il funzionamento, nel caso, di cliniche ed istituti universitari e che hanno, come il dott. Di Marco un riconoscimento formale di tale attività... soprattutto per aver svolto tale servizio ad esclusivo vantaggio dell'Università alla pari di tutti i medici interni» (p. 5).

Col secondo motivo — che può essere esaminato insieme al primo — si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata, perché non si era considerata che la casa di cura «S. Maria Hospital» esisteva «unicamente per il funzionamento della clinica urologica e che il funzionario era simmetrico all'allocazione della clinica universitaria presso le divisioni degli studi ospedalieri. Risultava, quindi illogico e contraddittorio» il provvedimento di esclusione del dott. Di Marco, dopo aver riconosciuto che egli aveva esplicato la sua attività a disposizione dell'università, per il funzionamento della clinica urologica.

Col terzo motivo (pag. 7) — che può essere esaminato insieme ai precedenti — si censura la sentenza impugnata per incongruità e illogicità manifesta, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento; ciò in quanto i medici interni nominati dal consiglio di facoltà, svolgono sostanzialmente le stesse funzioni ed hanno il medesimo *status* nell'ambito universitario di medici interni, nominati dal consiglio d'amministrazione dell'università.

Conclude l'appellato sul punto: «Riservare ai primi un trattamento deteriore solo in forza di un intervento formale del consiglio d'amministrazione, appare del tutto illogico».

4. — Le tre censure, non possono essere condivise perché è infondato il comune presupposto e cioè che l'appellante avesse uno *status* uguale a quello dei medici interni sì che a lui dovessero applicarsi le norme contenute negli artt. 7 e 58 citati.

Va premesso, in fatto che fra la casa di cura «S. Maria Hospital» e l'università di Catania era intervenuta la convenzione n. 346 del 27 marzo 1973, in base alla quale, allo scopo di attuare i presupposti della collaborazione tra l'università e la casa di cura «S. Maria Hospital» e la convenzione n. 346 del 27 marzo 1973, l'università metteva a disposizione il personale medico di cui all'allegato *A*)... e le attrezzature ed i materiali di cui all'allegato *C*) (art. 2, primo comma); d'altra parte la casa di cura metteva a disposizione il personale medico di cui all'allegato *D*) (art. 2, terzo comma).

Con lettera del 15 aprile 1980, la casa di cura comunicava all'università l'elenco del personale medico messo a disposizione dalla stessa; in tale elenco risulta inserito il dott. Di Marco, con l'annotazione «in servizio dal 1° febbraio 1975».

Ciò posto rileva il collegio che la sentenza impugnata non merita le censure riportate sopra, dato che l'appellante non poteva accedere al ruolo dei ricercatori, con le modalità *ex art. 7*, ottavo comma, lett. *h*), e 58 citati, non essendo egli in possesso della qualifica di medico interno universitario, assunto con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università (artt. 7 della legge n. 28/1980 e 58 del d.P.R. n. 382/1980 citato).

E invero, come si è già precisato, il dott. Di Marco non è stato assunto dall'università, ma dalla casa di cura e da questa messo a disposizione dell'università.

Conseguenza di questa assorbente circostanza di fatto è l'ulteriore circostanza che il dott. Di Marco non è stato assunto «con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università».

D'altra parte, anche in base alla lettera della citata convenzione n. 346/73 il personale medico «universitario» va distinto da quello messo a disposizione dalla casa di cura: come, risulta, ad es. dall'art. 8, primo comma, che così dispone: «Per i locali della casa di cura usati dal personale medico universitario e da quello dipendente dalla casa di cura stessa per i compiti didattici e di ricerca, l'amministrazione universitaria provvede alla manutenzione ordinaria; quella della casa di cura alla manutenzione straordinaria».

È vero poi che da diversi atti (ad es. certificato dell'università del 5 agosto 1980) risulta che il dott. Di Marco «ha svolto funzioni di medico interno con compiti assistenziali...»: ma è evidente che la sola qualifica di «medico interno» non consente l'accesso al ruolo dei ricercatori *ex art. 7* della legge n. 28/1980 e 58 del d.P.R. n. 382/1980, nella rilevata mancanza del requisito della assunzione «con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione».

5. — Col quarto motivo l'appellante deduce l'illegittimità (derivata) del provvedimento impugnato per illegittimità costituzionale dell'art. 7, lett. *h*), della legge 21 febbraio 1980, e 28 dell'art. 58, lett. *i*), del d.P.R. n. 382/1980, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Assume l'appellante che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, a situazioni uguali deve corrispondere parità di trattamento.

Nella specie a situazioni sostanzialmente eguali (medici interni nominati dal consiglio di facoltà e medici interni nominati dal consiglio di amministrazione svolgono le stesse funzioni per il conseguimento degli stessi fini) corrisponderebbe un trattamento differenziato, del tutto illogico e irragionevole, con una discriminazione personale e di privilegio a favore di medici che devono considerarsi «fortunati» rispetto ai molto più numerosi colleghi, che hanno prestato attività presso atenei dove il consiglio di amministrazione non ha avuto eccessiva sensibilità e solerzia.

Simile disparità è rilevata persino da apposito disegno di legge per la modifica dell'art. 58 del d.P.R. n. 382/1980. (Dis. di legge Andò ed altri).

6. — L'eccezione appare non manifestamente infondata.

Va premesso, in fatto, che il dott. Di Marco dal 1975 è stato incaricato di svolgere esercitazioni e laboratori agli studenti della facoltà di medicina e chirurgia ed ha inoltre assistito sia gli studenti che gli specializzandi in urologia nella compilazione delle tesi di laurea e di specializzazione (cert. del rettore n. 101/81 del 25 settembre 1981). In un altro certificato si legge «...il dott. Di Marco ha svolto funzioni di medico interno con compiti assistenziali dal 1° febbraio 1975 all'8 febbraio 1980, presso l'istituto di urologia di questa facoltà di medicina e chirurgia, convalidato dalla facoltà stessa nella seduta dell'8 febbraio 1980» (certificato 5 agosto 1980 del capo dell'ufficio del personale, del dirigente amministrativo e del rettore).

Infine nella nota n. 9825/P in data 10 gennaio 1984 indirizzata dal rettore all'avvocatura dello Stato così si legge. Si conferma che, per il dott. Di Marco Giuseppe, come per tutti gli altri medici interni con compiti assistenziali, non esiste alcun atto formale di nomina da parte di questa amministrazione; al medesimo, come agli altri interessati, invece la competente facoltà, su richiesta dei direttori d'istituto, ha ritenuto di convalidare periodicamente le funzioni già svolte di medico interno, adottando deliberazioni del tipo già trasmesso, in copia, a codesta avvocatura con nota n. 7863/P del 10 dicembre 1983 (deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'8 febbraio 1980).

Da quanto precede, appare certo, in fatto, che il dott. Di Marco per quanto riguarda i compiti assistenziali e le funzioni di collaborazione nell'insegnamento universitario è stato in posizione in tutto uguale a quella dei medici interni «universitari» (i.e. «nominati» con pubblico concorso o a seguito di delibera del consiglio di amministrazione).

Egli, infatti «ha svolto la normale attività del reparto, assistenziale e di sala operatoria, di endoscopia, partecipando anche a turni di guardia ed altre attività didattico-scientifica dell'istituto». (Delibera della facoltà del 26 luglio 1983).

Con la stessa delibera 2 giugno 1983 — come già con l'altra delibera in data 8 febbraio 1980 — la facoltà ha convalidato «il servizio di medico interno con compiti assistenziali» (Del. 8 febbraio 1980).

D'altra parte — dal certificato n. 161/84 in data 29 febbraio 1984, del direttore dell'istituto di clinica urologia prof. Consoli, risulta che il dott. Di Marco «ha svolto attività universitaria di insegnamento come “guida” agli specializzandi in urologia» e, inoltre «ha avuto l'incarico dell'insegnamento della Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale nella scuola universitaria di specializzazione in urologia per gli anni 1982-83 e 1983-84».

Data questa identità di posizione funzionale — anche per quanto attiene alla specifica funzione di «insegnamento» «periodicamente convalidata» dalla facoltà: (v. nota n. 9825/P in data 10 gennaio 1984 del rettore dell'università all'avvocatura dello Stato di Palermo) — appare non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 7, lett. *h*), della legge n. 28/1980 e 58, lett. *i*), del d.P.R. n. 382/1980, per aver essi ingiustificatamente dettato una disciplina diversa relativamente a fattispecie funzionalmente uguali.

7. — Si potrebbe obiettare che coloro i quali svolgevano le predette funzioni in base a nomina *ex* concorso o *ex* delibera nominativa del consiglio di amministrazione, si trovavano in una posizione «giuridico-economica» diversa da quella di coloro che svolgevano le medesime funzioni a seguito di messa a disposizione da parte della casa di cura; si che, sotto tale profilo, la posizione giuridica dei due gruppi di medici sarebbe nettamente diversa; mancherebbe, quindi, quella identità di posizioni che va necessariamente presupposta, quando si invoca l'identica disciplina legislativa *ex* art. 3 della Costituzione.

Questa obiezione, però, non potrebbe essere condivisa, perché non terrebbe conto del fatto che le università sono «istituzioni di alta cultura» (art. 33 della Costituzione), sì che il profilo «culturale» dei rapporti universitari (in senso lato) non può non prevalere su quello «economico».

In relazione, appunto, al prevalente momento «universitario-culturale», sussiste identità di posizione giuridica fra i medici che come il dott. Di Marco, sono stati messi a disposizione della casa di cura e quelli messi a disposizione dall'università.

Conseguentemente, il Legislatore del 1980 non avrebbe dovuto ignorare che ai fini «universitari-culturali», sono in pari posizione (e, del resto, ugualmente necessarie) le due componenti mediche e non avrebbe dovuto dettare una disciplina diversa — quanto meno per l'aspetto «universitario-culturale» — per la definitiva sistemazione giuridica della posizione delle due componenti mediche.

In altri termini, se nell'attività universitaria in genere si considera prevalente il profilo culturale, di insegnamento ecc. appare identica la posizione giuridica delle due componenti mediche in seno alla clinica urologica dell'università degli studi di Catania, operante presso la casa di cura S. Maria Hospital.

In base a tale prevalente profilo dell'identità delle funzioni, appare non manifestante infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dei denunciati artt. 7, ottavo comma, lett. h), della legge 11 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per violazione degli artt. 3, 97 e 33 della Costituzione, avendo essi disciplinato diversamente fattispecie identiche, relative ai medici «universitari» e quelli messi a disposizione delle case di cura.

8. — Sotto altro profilo, poi, appare manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 58 citati.

E invero, nella specie, per l'attività di medico interno del dott. Di Marco «la competente facoltà, su richiesta dei direttori d'istituto, ha ritenuto di convalidare periodicamente le funzioni già svolte di medico interno» (Nota n. 9825/P in data 10 gennaio 1984 del rettore all'avvocatura di Stato di Palermo).

Nel provvedimento amministrativo di periodica convalida — anomalo, ma tuttavia «esistente» — l'attività del dott. Di Marco trova una particolare, incisiva giustificazione giuridica, da punto di vista universitario: sotto questo profilo, analogicamente a quanto ritenuto dal t.a.r. Piemonte (Ord. 3 novembre 1982, n. 922; Madama e altri, c. università di Torino) non è manifestante infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 7, lett. h), della legge 11 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per contrasto con l'art. 3, primo comma, 97 e 33 della Costituzione, nella parte in cui «escludono dalla prima tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari i medici interni universitari assunti (o, come nella specie «convalidati» con deliberazione nominativa del consiglio di facoltà, poiché tali disposizioni non appaiono minimamente rispondenti ad un'esigenza d'imparzialità ed obiettività, ma si risolvono, al contrario, nell'attribuzione di un'ingiustificata posizione di privilegio a favore dei medici interni assunti mediante deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università, con conseguente danno nei confronti dei medici assunti con diversa modalità, ancorché equivalenti, o la limite — come nel caso in esame — più idonee ad accertare le attitudini professionali degli aspiranti».

Nei casi come quello dell'appellante, poi — come si è avvertito, la facoltà ha ritenuto di dovere periodicamente convalidare (i.e. di dovere anche esprimere un giudizio positivo) sull'attività svolta: con la conseguenza che la posizione giuridica del dott. Di Marco — da punto di vista «universitario-culturale» appare addirittura più affidabile di quella dei medici interni assunti a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione, quando alla chiamata di questi ultimi (non necessariamente effettuata in base a criteri di imparzialità) non sia seguito il positivo apprezzamento della facoltà.

9. — In conclusione: l'appello va respinto, per quanto riguarda l'incompetenza del rettore (*supra* punto 2) e le tre censure di illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato; (*supra*, punti 3 e 4) va invece accolto per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo comma, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con riferimento agli artt. 3, 97 e 33 della Costituzione (punti 5 e seguenti).

Pertanto, il presente giudizio va sospeso limitatamente alla parte relativa alla predetta eccezione di illegittimità costituzionale:

La liquidazione delle spese di giustizia può essere rinviata alla definizione del giudizio.

P. Q. M.

Respinge l'appello proposto dal dott. Di Marco Giuseppe — avverso i provvedimenti in epigrafe — fatta eccezione per la parte relativa alla non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo comma lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e n. 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con riferimento agli artt. 3 e 33 della Costituzione;

Sospende, pertanto, il presente giudizio, limitatamente alla parte relativa alla predetta eccezione di illegittimità costituzionale e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Ordina, inoltre, che a cura della segreteria il presente provvedimento sia notificato alle parti costituite nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Ordina che la presente decisione sia eseguita a cura della autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 31 maggio 1984 dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

87C0095

Ordinanza emessa il 29 settembre 1986 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Viglino Gianfranco ed altre (Reg. ord. n. 832/1986).

Art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636: Imposte in genere - commissioni tributarie - inapplicabilità al procedimento innanzi ad esse dell'art. 128 del c.p.c. relativo alla pubblicità delle udienze (art. 101 Cost.).

Art. 54, comma primo, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: Imposta di registro - riscossione dell'imposta suppletiva rinviata per intero in pendenza di giudizio - ingiustificato peggiore trattamento per la riscossione dell'imposta complementare graduata in relazione ai gradi del giudizio (art. 3 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza su ricorso prodotto da Viglino Gianfranco, Viglino Mariangela, Viglino Bianca, avverso avviso di liquidazione emesso dall'ufficio registro di Domodossola;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio registro di Domodossola;

Udito il relatore dott. Mario Piscitello;

RITENUTO IN FATTO

Viglino Gianfranco, residente a Santa Maria Maggiore, via Veneto, 12; Viglino Mariangela, residente a sesto Calende, via Ferriere, 19; Viglino Bianca, residente a Pescara, via Lago di Bonda, 13: in data 12 ottobre 1985 proponevano tempestivo ricorso contro avviso di liquidazione — emesso dall'ufficio registro di Domodossola — per il recupero, ai sensi dell'art. 54, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 634/1972, del 50% dell'imposta complementare di registro ed Inviati concernente l'atto di divisione registrato in data 8 luglio 1982 al n. 1542, vol. 215, mod. I, Scadenziere 20032.

I ricorrenti chiedevano a questa commissione tributaria di disporre che il pagamento dell'imposta complementare possa essere effettuato dopo che l'accertamento di valore sia divenuto definitivo ed, in via pregiudiziale, eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 634/1972, per violazione del principio di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

L'ufficio del registro di Domodossola non presentava deduzioni scritte, ma all'udienza di discussione chiedeva il rigetto del ricorso.

OSSERVA

Questo collegio ritiene che la decisione del ricorso debba essere preceduta dalla soluzione di due distinte questioni di legittimità costituzionale, concernenti rispettivamente l'esclusione della pubblicità dell'udienza delle commissioni tributarie e la riscossione, in pendenza di giudizio, dell'imposta di registro.

I

L'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità al procedimento davanti alle commissioni tributarie dell'art. 128 del c.p.c. e quindi la pubblicità dell'udienza, a parere di questo collegio, è in netto contrasto con l'art. 101, primo comma, della Costituzione (La giustizia è amministrata in nome del popolo), inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato.

Questo convincimento si fonda sulla motivazione di una recente sentenza della Corte costituzionale (sent. 9 luglio 1986, n. 212), la quale ha, tra l'altro, evidenziato in modo chiaro ed univoco «la mancata attuazione del citato precetto costituzionale» (art. 101 della Costituzione) ed ha anche rivolto un pressante invito al legislatore per l'introduzione della pubblicità dell'udienza (... è assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore prontamente intervenga onde adeguare il processo tributario all'art. 101 della Costituzione, correttamente interpretato).

Questo collegio, però, deve sommessamente aggiungere che il dispositivo della citata sentenza, poco coerentemente, ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento all'art. 101, primo comma, della Costituzione».

Convinto che la pubblicità delle udienze delle commissioni tributarie possa contribuire alla «trasparenza» — auspicata da molti — dell'Amministrazione finanziaria e possa giovare alla credibilità della giustizia, questo collegio, ritenendo che il legislatore — come è già avvenuto in passato — non recepirà in tempi brevi o relativamente brevi l'invito rivoltagli dalla Corte costituzionale, ripropone l'esame dell'anzidetta questione auspicando una sentenza coerente con l'insegnamento della Corte costituzionale (ved. motivazione sent. n. 212/86).

II

Ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 «è principale l'imposta liquidata all'atto della registrazione; quella applicata successivamente è suppletiva se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso».

Ed in proposito non si può non condividere l'assunto dei ricorrenti secondo i quali le ragioni del fisco sono o, quanto meno, possono essere incontrovertibili nel caso in cui l'ufficio sia incorso in un mero errore di calcolo (errori od omissioni) in sede di liquidazione e vi ponga rimedio con una seconda liquidazione (imposta suppletiva) mentre sono opinabili quando sorge contrasto con il contribuente sulla norma o sul valore venale dei beni (imposta complementare).

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi illogico ed ingiustificabile il diverso trattamento previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 634/1972 per la riscossione, in pendenza di giudizio, dell'imposta complementare e dell'imposta suppletiva. Per l'imposta suppletiva la riscossione è rinviata, per intero, a dopo la decisione (sfavorevole per il contribuente) della commissione centrale o della corte d'appello, mentre per l'imposta complementare la riscossione è graduata in relazione ai gradi del giudizio (metà dell'imposta dopo la decisione di primo grado e l'intera imposta dopo la decisione di secondo grado).

Tale diversità di trattamento, a parere di questo collegio, può essere spiegata solo con considerazioni di carattere pratico, ma non ha alcuna razionale giustificazione; anzi sarebbe più logica la soluzione inversa, riscossione immediata per l'imposta suppletiva e riscossione differita a dopo la decisione della commissione centrale o della corte d'appello per l'imposta complementare.

La questione anzidetta assume particolare rilevanza specialmente dopo le nuove e più rigorose disposizioni introdotte con l'art. 56 del testo unico dell'imposta di registro (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Pertanto l'art. 54, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 634/1972 e l'art. 56, primo comma, lett. a) del testo unico dell'imposta di registro d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, potrebbero essere in contrasto con il principio di eguaglianza e di razionalità previsto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Per le anzidette argomentazioni le due esposte questioni di legittimità sono, a parere di questo collegio «non manifestamente infondate» ed anche «rilevanti» per la decisione della causa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità al procedimento davanti alle commissioni tributarie dell'art. 128 del cod. proc. civ. e quindi la pubblicità dell'udienza, in riferimento all'art. 101, primo comma, della Costituzione, e «rilevante» per quanto in motivazione;

Dichiara, su istanza dei ricorrenti «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti e all'ufficio registro di Domodossola e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 29 settembre 1986

Il presidente: SIMONE

87C0096

Ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Grosso Benedetto (Reg. ordinanze n. 833/1986).

Art. 1 *decr. legisl. 11 febbraio 1948, n. 50, in relazione all'ultimo comma dell'art. 665 del c.p.: Affittacamere - mancata denuncia all'autorità di p.s. di fornitura, per mercede, di alloggio a cittadino straniero o apolide - sanzioni penali (artt. 3 e 24 Cost.).*

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Grosso Benedetto, imputato del reato p. e p. dall'art. 665 u.c. del c.p.;

Ritenuto che il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1948, n. 50, in particolare della parte in cui, richiamando l'ultimo comma dell'art. 665 del c.p., venga considerata la fattispecie ivi illustrata come una aggravante del citato art. 665 del c.p. e non una ipotesi autonoma di reato; ciò in relazione all'art. 2 della stessa legge *in toto* in quanto la detta disposizione (art. 1), trattando situazioni diverse rispetto all'art. 2, e nella fattispecie più grave (si consideri che l'art. 1 punisce chi «ospite» sotto il profilo della regolamentazione del T.U.L.P.S. e normalmente per mercede, mentre invece l'art. 2 punisce anche l'ospitalità del parente e dello affine e pertanto normalmente per liberalità) violerebbe l'art. 3 della Costituzione che prescrive l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

Poiché l'art. 1 del d.-l. 11 febbraio 1948, n. 50, configura una circostanza aggravante in relazione al disposto dell'art. 665 u.c. del c.p. e 109 del T.U.L.P.S., poiché prevede una sanzione più grave in rapporto alle medesime norme incriminatrici e alla violazione di un medesimo bene tutelato, che si ravvisa però più intensa quando si tratti di cittadino straniero; poiché in questo caso è consentito al giudice il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti con conseguenza della sola applicazione della pena pecuniaria; poiché l'art. 2, primo e terzo comma, dello stesso d.-l. 11 febbraio 1948, disciplinando l'ipotesi relativa a chi dia alloggio od ospitalità a qualunque titolo ma fuori dell'esercizio di attività commerciale a stranieri, configurano un'ipotesi di reato autonoma che richiama solo quanto alla sanzione le pene previste dall'art. 665 del c.p. così come sono aggravate dall'art. 1 del d.-l. 11 febbraio 1948 citato, ravvisandosi una lesione del criterio di uguaglianza così come sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto per lesioni del medesimo interesse la sanzione penale si troverebbe ad essere di diversa gravità e segnatamente più pesante per l'ipotesi certamente non più grave quale quella prevista dall'art. 2 del d.-l. 11 febbraio 1948; poiché la questione è rilevante nel presente giudizio nel quale potrebbe essere applicata la sanzione dell'art. 1 eventualmente e, alla stregua di quanto premesso, ma ragionevolmente meno grave di quella scaturente dall'art. 2;

Ritenuta pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dal p.m. e la rilevanza della stessa ai fini della decisione del procedimento penale a carico dell'imputato;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1948, n. 50, in relazione all'ultimo comma dell'art. 665 del c.p., nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Il pretore: SANSÀ

87C0097

Ordinanza emessa il 14 ottobre 1986 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Montano Carmela e l'I.N.P.S. (Reg. ord. n. 834/1986).

Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Previdenza e assistenza - diritto all'assegno di invalidità - esclusione per lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Premesso che, con ricorso depositato in cancelleria il 18 febbraio 1986, la sig. Montano Carmela adiva questo pretore, esponendo:

1) di avere richiesto all'I.N.P.S. in data 31 luglio 1984, la concessione dell'assegno di invalidità, di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero l'autorizzazione a proseguire il rapporto assicurativo mediante versamenti volontari;

2) che l'I.N.P.S., con provvedimento in data 29 settembre 1984, senza procedere ad accertamenti sanitari, respingeva la domanda di assegno di invalidità per avere la ricorrente (nata il 5 maggio 1924), compiuto l'età pensionabile al momento della domanda, e respingeva altresì la domanda di prosecuzione volontaria, per essere l'esponente iscritta negli elenchi nominativi di assicurati, diversi dai lavoratori subordinati;

3) che infruttuosamente era stato esperito il procedimento amministrativo;

4) che dovevano intendersi in tal modo violati gli artt. 3 e 38 della Costituzione da parte dell'art. 3, della legge n. 222/1984 e da parte dell'art. 5, terzo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (questione prospettata in subordine);

che l'I.N.P.S. si costituiva regolarmente in cancelleria, eccependo la legittimità del provvedimento di reiezione della domanda di assegno di invalidità, nonché la insussistenza delle pretese eccezioni di incostituzionalità, prospettate dalla difesa della ricorrente;

RILEVATO

che, come affermato dalla stessa ricorrente, al momento della presentazione della domanda in via amministrativa di assegno di invalidità, la stessa aveva già maturata l'età pensionabile, non aveva diritto all'assegno di invalidità, non aveva diritto alla pensione di vecchiaia, per mancato raggiungimento dei 780 contributi richiesti, e perdeva il diritto alla pensione volontaria;

che, pertanto, in forza delle considerazioni che precedono, si configura rilevante ai fini della soluzione del presente giudizio, avuto riguardo alla prospettazione delle domande attrici, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, della legge n. 222/1984, sollevata dalla difesa della ricorrente in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione (sia pure con prospettazione parzialmente diversa da quella che questo giudicante ritiene di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale);

che nel merito, la fattispecie *de quale* palesemente mette in luce come la nuova normativa relativa allo assegno di invalidità, istituito che rientra nel disposto di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, quale strumento per assicurare mezzi adeguati alle esigenze dei lavoratori in caso di invalidità, sacrifici detta tutela costituzionale, laddove all'art. 3 richiede che la domanda non sia presentata successivamente al compimento dell'età pensionabile (collegamento operato non alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia);

che, come è stato sostenuto in dottrina, per effetto di tale disposizione il rischio di invalidità è destinato a diventare inoperante dopo il compimento dell'età pensionabile, pur sussistendo obbligo di contribuzione a prescindere dall'età del lavoratore (art. 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e del d.P.R. 27 aprile 1957, n. 818);

che pertanto la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 222/1984 appare non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in relazione all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla possibilità di ottenere l'assegno di invalidità coloro che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria per la notificazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Il pretore: DI VIRGILIO

87C0098

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 dal pretore di Cairo Montenotte nel procedimento penale a carico di Oliveri Dante (Reg. ord. n. 835/1986).

Artt. 5, primo comma, e 16, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903: Lavoro - divieto penalmente sanzionato di adibire lavoratrici in attività industriale nelle ore notturne (art. 37 Cost.).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento a carico di Oliveri Dante nato a Mallare (Savona) il 21 febbraio 1953 e ivi residente in via Siri n. 8, imputato del reato p. e p. dagli artt. 5, primo comma, e 16, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, per avere adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02,00 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che prevedesse il lavoro notturno delle donne;

Rilevato che, con sentenza n. 210 del 9 luglio 1986, codesta ecc.ma Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653, limitatamente alle parole: «per le donne di qualunque età e . . .», e nella parte in cui vieta nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze il lavoro di notte per le donne di qualunque età per ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo, con riferimento all'art. 37, primo comma, della Costituzione, il quale riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo nel rispetto di condizioni di lavoro che le consentano l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione;

Rilevato che, nella medesima sentenza n. 210 del 9 luglio 1986, l'esame non è stato esteso anche all'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in quanto entrata in vigore il 1° gennaio 1978 e, quindi, inapplicabile alla vicenda che aveva offerto occasione all'incidente di costituzionalità;

Ritenuto che le considerazioni circa l'ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo, contenute nella suddetta sentenza n. 210 del 9 luglio 1986, possano analogamente ripetersi anche con riferimento al divieto sancito dall'art. 5, primo comma, della legge n. 903/1977, laddove prevede che «nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali»;

Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonché dell'art. 16, secondo comma, della medesima legge nella parte in cui sanziona penalmente la violazione dell'art. 5, primo comma, in relazione all'art. 37, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che la questione si appalesa rilevante nel presente giudizio, in quanto all'imputato è contestata la violazione dell'art. 5, primo comma, della legge n. 903/1977, sanzionata penalmente nel successivo art. 16, secondo comma, della legge n. 903/1977;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e del successivo art. 16, secondo comma, della legge n. 903/1977 nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5, primo comma, della legge n. 903/1977, in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37, primo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento penale nei confronti di Oliveri Dante;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cairo Montenotte, addì 6 ottobre 1986

(Seguono le firme)

87C099

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 dal pretore di Cairo Montenotte nel procedimento penale a carico di Viberti Stefano (Reg. ord. n. 836/1986).

Artt. 5, primo comma, e 16, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903: Lavoro - divieto penalmente sanzionato di adibire lavoratrici in attività industriale nelle ore notturne (art. 37 Cost.).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento a carico di Viberti Stefano nato a Savona il 25 settembre 1963 e ivi residente in via Torino n. 17/13, imputato del reato p. e p. dagli artt. 5, primo comma, e 16, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, per avere adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02,00 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che prevedesse il lavoro notturno delle donne;

Rilevato che, con sentenza n. 210 del 9 luglio 1986, codesta ecc.ma Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653, limitatamente alle parole: «per le donne di qualunque età e . . .», e nella parte in cui vieta nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze il lavoro di notte per le donne di qualunque età per ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo, con riferimento all'art. 37, primo comma, della Costituzione, il quale riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo nel rispetto di condizioni di lavoro che le consentano l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione;

Rilevato che, nella medesima sentenza n. 210 del 9 luglio 1986, l'esame non è stato esteso anche all'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in quanto entrata in vigore il 1° gennaio 1978 e, quindi, inapplicabile alla vicenda che aveva offerto occasione all'incidente di costituzionalità;

Ritenuto che le considerazioni circa l'ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo, contenute nella suddetta sentenza n. 210 del 9 luglio 1986, possano analogamente ripetersi anche con riferimento al divieto sancito dall'art. 5, primo comma, della legge n. 903/1977, laddove prevede che «nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali»;

Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonché dell'art. 16, secondo comma, della medesima legge nella parte in cui sanziona penalmente la violazione dell'art. 5, primo comma, in relazione all'art. 37, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che la questione si appalesa rilevante nel presente giudizio, in quanto all'imputato è contestata la violazione dell'art. 5, primo comma, della legge n. 903/1977, sanzionata penalmente nel successivo art. 16, secondo comma, della legge n. 903/1977;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e del successivo art. 16, secondo comma, della legge n. 903/1977 nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5, primo comma, della legge n. 903/1977, in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37, primo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento penale nei confronti di Viberti Stefano;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cairo Montenotte, addì 6 ottobre 1986

(Seguono le firme)

87C0100

Ordinanza emessa il 20 giugno 1986 dal tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Graci Vincenzo ed altri (Reg. ord. n. 837/1986).

Art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni amministrative - concorso tra disposizione penale e disposizione sanzionatoria amministrativa - furto di selvaggina ad opera di cacciatori - applicazione della sanzione amministrativa se è violata la legge statale sulla caccia - applicazione della sanzione penale comminata per il furto se è violata la legge regionale sulla caccia (art. 3 Cest.).

IL TRIBUNALE

Decidendo sull'eccezione di legittimità costituzionale formulata dalla difesa;

Rilevato, in premessa, che a giudizio di questo collegio, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la nuova tutela della fauna selvatica, sovvertendo totalmente il precedente regime giuridico, ha ricondotto la regolamentazione della selvaggina nell'ambito della norma del codice civile che si riferisce ai beni indisponibili dello Stato, abrogando, implicitamente l'art. 923, secondo comma, del c.c. che prevedeva la libertà di occupazione della selvaggina da parte del cacciatore; che, conseguentemente, lo Stato affermando *ex lege* la sua proprietà sulla selvaggina si è attribuito una signoria sui singoli capi, comprensiva di una disponibilità sufficiente (ancorché virtuale), a concretarne il possesso, e che, pertanto, l'impossessamento di un capo di selvaggina, quando non sia consentito dalla legge, integra, nei congrui casi, il delitto di furto;

Osservato che con la legge n. 968/1977 il legislatore statale ha tra l'altro provveduto a disciplinare, specificatamente, l'esercizio della caccia indicando i casi in cui la stessa può essere lecitamente effettuata (art. 8) e prevedendo (art. 31) sanzioni di tipo amministrativo quando venga esercitata al di fuori dei casi, in tempi ed in modi non consentiti; e che, analogamente, la regione siciliana con l.r. 30 marzo 1982, n. 37, ha disciplinato la materia della caccia — vietando, tra l'altro (art. 48) la cattura, l'uccisione, la detenzione ed il commercio di esemplari appartenenti alle specie protette, nonché di catturare, detenere e commerciare esemplari presi con mezzi non consentiti dalla legge stessa o dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 — ;

Considerato che detta ultima regolamentazione, costituendo esplicazione della potestà legislativa esclusiva della regione siciliana (art. 14 dello st. reg.) ha, in buona sostanza, sostituito nell'ambito del territorio regionale la legge statale n. 968/1977 (eccezion fatta per le ipotesi non espressamente regolate);

Rilevato, in forza delle superiori argomentazioni, che il fatto contestato agli imputati Carlino Calogero, Carlino Angelo e Graci Vincenzo al capo B della rubrica può astrattamente essere ricondotto tanto nell'ambito della fattispecie delittuosa del furto, quanto delle ipotesi previste e sanzionate amministrativamente dalle citate leggi statale e regionale (n. 968/1977 e n. 37/1982);

Ritenuto che le disposizioni normative di cui alla l. n. 968/1977 (artt. 8 e 31) e di cui alla l. regionale siciliana (art. 48) assumono connotati di specialità rispetto alle norme generali rappresentate dagli artt. 624 e 625 del c.p., in quanto, contrariamente a quanto affermato da parte della giurisprudenza (cfr. Cassazione, sezione sesta, ud. 25 novembre 1982), le circostanze che abbiano una portata più circoscritta, il fatto che si riferiscano ad una categoria

determinata di soggetti e soprattutto la considerazione che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie generale risultano compresi in quella speciale che presenta in più elementi c.d. specializzanti (quali il particolare bene oggetto di tutela e le particolari modalità con le quali può effettuarsi la violazione) non consentono, a giudizio di questo collegio, di negoziare il carattere «speciale»;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione (statale) che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale; mentre quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che prevede una sanzione amministrativa si applica in ogni caso la disposizione penale (salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali)»;

Osservato, conseguentemente, che se la sottrazione illecita di selvaggina avviene nel territorio statale vanno applicate soltanto le sanzioni amministrative di cui all'art. 31 della legge n. 968/1977, mentre se avviene nel territorio della regione siciliana, devono «in ogni caso» applicarsi le sanzioni penali;

Ritenuto che, in tale direzione, a fattispecie identiche verrebbero ad essere applicate sanzioni di natura differente, non ravvisandosi ragionevoli motivi per un siffatta differenziazione;

Ritenuto, pertanto, non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione; e considerata la rilevanza della suddetta questione per il presente procedimento;

Ritenuto che la concessione oggettiva e soggettiva insistente tra il reato di cui al capo *A* ed il delitto di cui al capo *B* rende opportuna la sospensione del procedimento in relazione al delitto di resistenza a p.u. contestato al solo Graci;

P. Q. M.

In accoglimento della eccezione di incostituzionalità formulata dalla difesa;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della medesima;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone, in riferimento alle ipotesi di «furto di selvaggina ad opera di cacciatori» l'applicazione della sola sanzione amministrativa se il fatto è commesso con violazione della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, e l'applicazione della sanzione penale artt. 624 e 625, n. 7, se il fatto è commesso con violazione della legge regionale siciliana 30 marzo 1982, n. 37;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone sospendersi il procedimento e trasmettersi gli atti immediatamente alla Corte costituzionale, ordinando che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Agrigento, addì 20 giugno 1986

(Seguono le firme)

87C0101

Ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1986) dalla commissione tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto da Fratoni Eliso contro l'ufficio imposte dirette di Roma (Reg. ord. n. 838/1986).

Artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - imputazione del reddito al lavoratore dipendente che lo produce nelle famiglie monoreddito - detrazioni fisse per i familiari a carico - esclusione per il soggetto di produttore di reddito di dichiarare la quota destinata ad altri membri della famiglia (artt. 3, 29 e 53 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente decisione su appello prodotto da Fratoni Eliso avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Roma del 12 luglio 1984;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante della finanza, non comparso, il contribuente ritualmente avvertito;

Udito il relatore Fabri Beatrice;

RITENUTO IN FATTO

Con la decisione indicata in epigrafe la commissione tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto dal contribuente Eliso Fratoni contro il ruolo Irpef 1978 (L. 684.000 imposta, L. 103.000 soprattassa per omesso versamento, L. 349.000 interessi per ritardata iscrizione a ruolo).

Proponeva appello il Fratoni con atto del 2 aprile 1985, chiedendo l'accoglimento del ricorso contro il ruolo ed insistendo, ad ogni buon fine, sulla sollevata questione di legittimità costituzionale.

Il primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma si è costituito in questa sede chiedendo la conferma della decisione impugnata *ex adverso*.

OSSERVA

Il contribuente ha intestato a sè stesso e alla moglie, in pari quota, il primo reddito di lavoro dipendente, oltre ai redditi fondiari e di collaborazione, sussistendo fra i coniugi — come è incontroverso — il regime di comunione legale dei beni.

Ora, se si considera che la vigente normativa prevede per le famiglie monoreddito detrazioni estese alla generalità dei contribuenti (sostanzialmente limitatissima e comunque stabilite in misura fissa, sicché maggiore è il reddito, minore è l'incidenza percentuale della detrazione), appare chiaro che siffatte detrazioni si rilevano assolutamente insufficienti al fine di realizzare una autentica giustizia fiscale. Ed infatti in una famiglia che vive sotto lo stesso tetto e in comunità effettiva, la stessa entità di reddito viene tassata in modo pesantemente difforme a seconda che alla sua produzione concorra il solo contribuente o anche il coniuge. Né vi è motivo per ritenere che la legge abbia voluto attribuire all'altro coniuge che produca un secondo reddito una sorta di abbuono o di trattamento più favorevole rispetto al coniuge del contribuente che non ha redditi di lavoro e che accudisce soltanto alla casa e ai figli: basta pensare alla ipotesi di due coniugi che lavorino *part time*, a mezze giornate alterne, per rendersi subito conto che il reddito complessivo prodotto da due soggetti viene a trovarsi, agli effetti fiscali, in una situazione peggiore rispetto allo stesso reddito prodotto da un soggetto unico e ciò nonostante che, nell'ipotesi considerata, le ore complessive dedicate al lavoro dai coniugi *part time* corrispondano esattamente a quelle svolte dal contribuente, lavoratore a tempo pieno.

Non può essere poi ignorata la situazione che viene a configurarsi con l'impresa familiare (soltanto attenuata con la legge Visentini *ter*) che, consentendo espressamente la suddivisione del reddito, si risolve in un consistente beneficio fiscale che avvantaggia alcune categorie di contribuenti rispetto ad altre.

Sussiste dunque una innegabile sperequazione qualitativa, ai fini della individuazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile, nella valutazione del lavoro per la famiglia svolto nell'ambito della impresa familiare rispetto a quello svolto nell'ambito di altro nucleo familiare.

Ma sussiste inoltre, come si è avvertito, una sperequazione quantitativa, con ben più gravose conseguenze: ed infatti, se è ragionevole, e la Corte costituzionale lo ha messo in chiara evidenza con la sentenza n. 179/1976, che, sia pure entro certi limiti, non debba procedersi al cumulo dei redditi che affluiscono nella stessa famiglia, è altrettanto e maggiormente ragionevole che la situazione della famiglia monoreddito non sia ingiustamente sacrificata rispetto all'altra, sì da poter godere soltanto di detrazioni non proporzionali ma fisse e quindi praticamente simboliche, in luogo degli effettivi e consistenti benefici di cui usufruisce l'altra famiglia con più redditi i quali, restando distinti, comportano l'applicazione di aliquote di gran lunga meno elevate rispetto a quella applicabile ad un unico reddito di pari importo complessivo.

La questione innanzi delineata è quindi rilevante ai fini del decidere posto che dalla sua soluzione dipende l'accoglimento o il rigetto del ricorso del contribuente e nel contempo; per le considerazioni svolte, non appare manifestamente infondata. Di tal ché deve essere sollevata nei modi di legge.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. n. 597/1973, nella parte in cui prevedono detrazioni fisse d'imposta per i familiari a carico e precludono al contribuente che produce il reddito di dichiarare una quota del reddito prodotto come destinata ad altri membri della famiglia;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 13 gennaio 1986

(Seguono le firme)

87C0102

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spavenia, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ TERAMO
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudicca

CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Sec. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
- ◇ SAVONA
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

- ◇ PESARO
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SINOPELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Filungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ FERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tiffier, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGH! - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmagnova, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 45/1
- ◇ VERONA
Libreria CHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

ENI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

- presso la Libreria depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio giornaliero N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221